

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

167.

SEDUTA DI LUNEDÌ 1° LUGLIO 2002

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **FABIO MUSSI**

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	III-VIII
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-48

	PAG.		PAG.
Missioni	1	<i>(Discussione sulle linee generali – A.C. 2033-B)</i>	4
In morte dell'onorevole Anselmo Martoni ..	1	Presidente	4
Presidente	1	Dameri Silvana (DS-U)	11
Disegno di legge: Recepimento di direttive comunitarie (A.C. 2427) (Discussione)	1	Foti Tommaso (AN), <i>Relatore</i>	4
<i>(Discussione sulle linee generali – A.C. 2427)</i> .	1	Mazzuca Poggiolini Carla (MARGH-U)	8
Presidente	1	Tortoli Roberto, <i>Sottosegretario per l'ambiente e la tutela del territorio</i>	8
Di Teodoro Andrea (FI), <i>Relatore</i>	1	<i>(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 2033-B)</i>	15
Viespoli Pasquale, <i>Sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali</i>	4	Presidente	15
Disegno di legge: Disposizioni in materia ambientale (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (A.C. 2033-B) (Discussione)	4	Foti Tommaso (AN), <i>Relatore</i>	15
		Tortoli Roberto, <i>Sottosegretario per l'ambiente e la tutela del territorio</i>	15

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Forza Italia: FI; Democratici di Sinistra-L'Ulivo: DS-U; Alleanza Nazionale: AN; Margherita, DL-L'Ulivo: MARGH-U; UDC (CCD-CDU): UDC; Lega Nord Padania: LNP; Rifondazione comunista: RC; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com.it; Misto-socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Misto-Verdi-L'Ulivo: Misto-Verdi-U; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.linguist.; Misto-Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI: Misto-LdRN.PSI; Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa: Misto-UDEUR-PpE.

	PAG.		PAG.
Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 108 del 2002: Occupazione e previdenza (A.C. 2843) (Discussione)	15	Boniver Margherita, <i>Sottosegretario per gli affari esteri</i>	38
(Discussione sulle linee generali – A.C. 2843) .	15	De Simone Alberta (DS-U)	38
Presidente	15	Malgieri Gennaro (AN), <i>Relatore per la III Commissione</i>	33
Benedetti Valentini Domenico (AN), <i>Presidente della XI Commissione</i>	20	Rusconi Antonio (MARGH-U)	38
Gazzara Antonino (FI), <i>Relatore</i>	15	(<i>Repliche del relatore per la III Commissione e del Governo – A.C. 2556</i>)	40
Gianni Alfonso (RC)	22	Presidente	40
Sciacca Roberto (DS-U)	20	Boniver Margherita, <i>Sottosegretario per gli affari esteri</i>	40
Viespoli Pasquale, <i>Sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali</i>	19	Malgieri Gennaro (AN), <i>Relatore per la III Commissione</i>	40
(<i>Repliche del relatore e del Governo – A.C. 2843</i>)	28	Disegno di legge costituzionale: Modifica dell'articolo 51 della Costituzione (<i>approvato dalla Camera e dal Senato in prima deliberazione</i>) (A.C. 1583-B) (Discussione)	41
Presidente	28	(Discussione sulle linee generali – A.C. 1583-B)	41
Gazzara Antonino (FI), <i>Relatore</i>	28	Presidente	41
Viespoli Pasquale, <i>Sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali</i>	29	Amici Sesa (DS-U)	45
Disegno di legge di ratifica: Scambio di lettere costituente un Accordo con il Governo dell'Australia sugli atti di stato civile (A.C. 2133) (Discussione)	30	Mazzuca Poggiolini Carla (MARGH-U)	43
(Discussione sulle linee generali – A.C. 2133) .	31	Montecchi Elena (DS-U), <i>Relatore</i>	41
Presidente	31	Paoletti Tangheroni Patrizia (FI)	45
Boniver Margherita, <i>Sottosegretario per gli affari esteri</i>	31	Prestigiacomo Stefania, <i>Ministro per le pari opportunità</i>	43
De Simone Alberta (DS-U)	32	(<i>Repliche del relatore e del Governo – A.C. 1583-B</i>)	47
Paoletti Tangheroni Patrizia (FI), <i>Relatore</i> .	31	Presidente	47
(<i>Repliche del relatore e del Governo – A.C. 2133</i>)	32	Gruppi parlamentari (Modifica nella composizione ed annuncio della formazione di una componente politica del gruppo misto) .	47
Presidente	32	(<i>La seduta, sospesa alle 19,15, è ripresa alle 19,30</i>)	47
Boniver Margherita, <i>Sottosegretario per gli affari esteri</i>	32	Disegno di legge di conversione (Annuncio della presentazione e assegnazione a Commissione in sede referente)	47
Paoletti Tangheroni Patrizia (FI), <i>Relatore</i> .	32	Modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea (luglio 2002)	47
Disegno di legge di ratifica: Convenzione sul riconoscimento di titoli di studio relativi all'insegnamento (<i>approvato dal Senato</i>) (A.C. 2556) (Discussione)	33	Ordine del giorno della seduta di domani .	48
(Discussione sulle linee generali – A.C. 2556) .	33		
Presidente	33		

N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

RESOCONTO SOMMARIO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI

La seduta comincia alle 15,35.

La Camera approva il processo verbale della seduta del 24 giugno 2002.

Missioni.

PRESIDENTE comunica che i deputati complessivamente in missione sono trentasei.

**In morte dell'onorevole
Anselmo Martoni.**

PRESIDENTE rinnova, anche a nome dell'Assemblea, le espressioni della partecipazione al dolore dei familiari dell'onorevole Anselmo Martoni, scomparso il 27 giugno scorso.

Discussione del disegno di legge: Recepimento di direttive comunitarie (2427).

PRESIDENTE avverte che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il dibattito è riprodotto in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

ANDREA DI TEODORO, *Relatore*, osserva che il disegno di legge in esame conferisce una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi volti ad assicurare la tempestiva attuazione di direttive comunitarie, i cui termini di recepimento sono già scaduti o di imminente

scadenza; dà quindi conto delle significative modifiche introdotte in Commissione all'articolo 1 del testo presentato dal Governo, richiamando, in particolare, le finalità del comma 4. Raccomanda, infine, la sollecita approvazione del disegno di legge.

PASQUALE VIESPOLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*, avverte che il Governo si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia ambientale (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2033-B).

PRESIDENTE avverte che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il dibattito è riprodotto in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

TOMMASO FOTI, *Relatore*, dà conto delle modifiche apportate dal Senato al testo del disegno di legge, rilevando che l'VIII Commissione non ha ritenuto opportuno modificarlo ulteriormente né recepire le osservazioni formulate nei pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalla X Commissione. Precisata quindi la corretta interpretazione della disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 18, preannunzia la presentazione di un ordine del giorno volto a scongiurare i rischi deri-

vanti dall'attuazione della norma di cui all'articolo 26, volta a prevedere l'estensione del divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia; auspica infine la sollecita approvazione del disegno di legge.

ROBERTO TORTOLI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio*, rilevato preliminarmente che le modifiche apportate dal Senato al testo del disegno di legge sono di carattere prevalentemente formale, dà atto al relatore di aver fornito una corretta interpretazione del comma 8 dell'articolo 18; preannuncia altresì la disponibilità del Governo ad accettare un eventuale ordine del giorno che lo impegni ad accertare l'effettiva esistenza di rischi di subsidenza nelle acque vicine a Venezia e Chioggia.

CARLA MAZZUCA POGGIOLINI, sottolineato il carattere eterogeneo delle materie disciplinate dal disegno di legge, modificato in misura significativa dal Senato, lamenta la sostanziale blindatura del testo da parte del Governo e della maggioranza. Nell'esprimere, inoltre, un orientamento favorevole all'articolo 6, concernente il finanziamento di un programma strategico di comunicazione ambientale, manifesta perplessità, in particolare, sugli articoli 7, 24 e 31, riguardanti, rispettivamente l'inquinamento acustico nei pubblici servizi, lo smaltimento dei rifiuti sanitari e l'istituzione di un fondo per le imprese interessate da emergenze ambientali. Sottolinea, infine, la scarsa coerenza ordinamentale del testo, che dovrebbe pertanto essere oggetto di ulteriori sostanziali modifiche.

SILVANA DAMERI, sottolineato il rilievo marginale che il Governo attribuisce alla politica ambientale, peraltro in contrasto con le istanze provenienti dalla società civile, lamenta, tra l'altro, la riduzione delle risorse all'uopo stanziata previste dalla legge finanziaria per il 2002, nonché la sistematica erosione delle competenze attribuite, in materia, agli enti locali ed alle regioni. Osservato altresì che

le modifiche introdotte dal Senato risultano ulteriormente peggiorative del testo del disegno di legge, preannuncia la presentazione di emendamenti vertenti, in particolare, sulle disposizioni che appaiono in contrasto con il Protocollo di Kyoto e su quelle che prevedono una riduzione delle risorse per le politiche ambientali.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

TOMMASO FOTI, *Relatore*, rilevato che all'interno del centrosinistra si esprimono posizioni contraddittorie in materia ambientale, ricorda, in particolare, che alcune modifiche al testo del disegno di legge sono state introdotte, al Senato, per iniziativa dei gruppi di opposizione.

ROBERTO TORTOLI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio*, rinuncia alla replica.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 108 del 2002: Occupazione e previdenza (2843).

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

ANTONINO GAZZARA, *Relatore*, nel rinviare alla relazione svolta in Commissione, richiama in particolare, le modifiche apportate da quest'ultima al testo del provvedimento d'urgenza e dell'articolo unico del disegno di legge di conversione; sottolinea quindi che il Governo ha inteso predisporre una serie di misure volte, fra l'altro, a contrastare le ricadute, sul piano occupazionale, di situazioni di particolare crisi aziendale, nonché ad assicurare adeguata tutela previdenziale ai lavoratori definitivamente rientrati in Italia dalla Svizzera a seguito dell'Accordo con la sicurezza sulla libera circolazione delle

persone. Rilevato altresì che la Presidenza della Camera dichiarerà presumibilmente inammissibile un emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge concernente la proroga dell'iscrizione nelle liste di mobilità per il lavoratori delle imprese con meno di 15 dipendenti, si riserva di sottoporre al Comitato dei nove l'opportunità di procedere allo stralcio di tale norma.

PASQUALE VIESPOLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*, sottolinea la rilevanza delle misure recate dal provvedimento d'urgenza, rivolge un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al costruttivo ed approfondito confronto svoltosi in Commissione.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI, *Presidente della XI Commissione*, osserva che, ove il Presidente della Camera dichiarasse inammissibile l'emendamento richiamato dal relatore, riferito all'articolo 2 del decreto-legge, la Commissione sarebbe comunque disponibile ad individuare un'adeguata soluzione al problema determinatosi.

ROBERTO SCIACCA, pur condividendo l'opportunità di prevedere norme volte a contrastare i deleteri effetti derivanti, sul piano occupazionale, da situazioni di grave crisi aziendale e ad assicurare ai lavoratori un'adeguata tutela previdenziale, lamenta, al riguardo, l'assenza di indirizzi politici innovativi e di interventi strutturali da parte del Governo. Nell'auspicare, inoltre, un ampliamento della platea dei beneficiari dell'adeguamento del trattamento pensionistico minimo, nel limite delle risorse stanziare e risultanti in eccedenza, preannunzia la presentazione di proposte emendative volte a sopprimere la norma che proroga i termini per l'esercizio della delega in materia di ammortizzatori sociali e di incentivi all'occupazione, di cui al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

ALFONSO GIANNI, rilevato il carattere eterogeneo delle disposizioni contenute nel provvedimento d'urgenza in esame, ritiene

illogico prevedere il progressivo decremento dell'indennità di mobilità; auspica altresì l'estensione del sistema degli ammortizzatori sociali anche alla categoria dei lavoratori del trasporto aereo e l'incremento generalizzato del trattamento pensionistico minimo.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

ANTONINO GAZZARA, *Relatore*, rilevato che il testo originario del disegno di legge risultava poco chiaro relativamente alla norma concernente la riduzione del 20 per cento dell'indennità di mobilità, sottolinea la coerenza con la quale il Governo ha dato seguito all'impegno di incrementare l'importo delle pensioni minime; manifesta infine disponibilità ad un'attenta valutazione delle proposte emendative che saranno presentate.

PASQUALE VIESPOLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*, rilevato che con il provvedimento d'urgenza in esame non si è inteso affatto predeterminare nuove figure di lavoratori socialmente utili, esprime apprezzamento per le modifiche proposte dal relatore al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, relativamente alla misura dell'indennità di mobilità percepita nel periodo di proroga; assicura altresì che il Ministero del lavoro segue con attenzione l'evolversi della situazione dei lavoratori operanti nel settore del trasporto aereo.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Discussione di disegni di legge di ratifica.

PRESIDENTE avverte che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il dibattito è riprodotto in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea.

Passa ad esaminare il disegno di legge: Scambio di lettere costituente un Accordo

con il Governo dell'Australia sugli atti di stato civile (2133).

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI, *Relatore*, illustra il contenuto del disegno di legge di ratifica, che non reca oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, e ne auspica la sollecita approvazione, in considerazione della necessità di conferire lo *status* giuridico di Accordo allo scambio di lettere concernente i documenti di cui devono essere in possesso i cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio in Italia.

MARGHERITA BONIVER, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*, auspica la sollecita approvazione del disegno di legge di ratifica.

ALBERTA DE SIMONE preannunzia il voto favorevole dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo sul disegno di legge di ratifica in esame, del quale condivide le finalità.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI, *Relatore*, evidenzia la necessità di ricorrere, in forma sempre più diffusa, all'istituto dell'autocertificazione.

PRESIDENTE prende atto che il rappresentante del Governo rinuncia alla replica e rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Passa ad esaminare il disegno di legge, già approvato dal Senato, S. 753: Convenzione sul riconoscimento di titoli di studio relativi all'insegnamento (2556).

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

GENNARO MALGIERI, *Relatore per la III Commissione*, anche a nome del relatore per la VII Commissione, osserva che la Convenzione di cui si propone la ratifica deve essere considerata come una tappa

decisiva verso l'integrazione culturale europea, presupposto di quella politica ed economica. Illustra quindi il contenuto della Convenzione, fondata su presupposti pienamente condivisibili, quali l'importanza dell'istruzione superiore, la necessità di promuovere la mobilità accademica e l'opportunità di definire una formazione europea che attinga alle diverse esperienze nazionali. Richiamate altresì le disposizioni del disegno di legge di ratifica, che non presenta profili di incompatibilità con il diritto comunitario, auspica che il Governo accetti un ordine del giorno volto a recepire le osservazioni formulate nel parere espresso dalla XI Commissione.

MARGHERITA BONIVER, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*, nell'associarsi alle considerazioni svolte dal relatore per la III Commissione, auspica la sollecita ratifica della Convenzione in esame, che contribuirà a creare uno spazio europeo dell'istruzione superiore e favorirà il mutuo riconoscimento dei percorsi e dei prodotti formativi. Preannunzia infine la disponibilità del Governo ad accettare l'ordine del giorno al quale ha fatto riferimento il relatore Malgieri.

ANTONIO RUSCONI, nell'esprimere l'orientamento favorevole del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo al disegno di legge di ratifica, osserva che le norme di adeguamento dell'ordinamento interno ivi previste sono volte a rendere il sistema scolastico italiano più rispondente al modello di istruzione europeo.

ALBERTA DE SIMONE rileva il ritardo con cui il Parlamento si accinge a ratificare la Convenzione di Lisbona, della quale sottolinea l'estrema rilevanza sul piano della tutela del diritto all'istruzione. Nell'auspicare, inoltre, la riduzione del termine di 90 giorni per le procedure di riconoscimento dei titoli di studio, preannunzia la presentazione di un ordine del

giorno in tal senso. Ritiene infine necessario lo stanziamento di più cospicue risorse finanziarie a favore della scuola italiana.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

GENNARO MALGIERI, *Relatore per la III Commissione*, nel rivolgere un ringraziamento ai deputati intervenuti per il contributo fornito alla discussione, prende atto con soddisfazione dell'ampio consenso registratosi sul disegno di legge di ratifica. Auspica quindi l'accelerazione delle procedure di attuazione della Convenzione in esame, che si fonda sul presupposto secondo il quale l'avvicinamento dei popoli passa attraverso la cultura e la libera circolazione delle idee.

MARGHERITA BONIVER, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*, ribadisce l'impegno del Governo affinché non vi siano ulteriori ritardi nell'attuazione della Convenzione.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge costituzionale: Modifica dell'articolo 51 della Costituzione (approvato dalla Camera e dal Senato in prima deliberazione) (1583-B).

PRESIDENTE avverte che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il dibattito è riprodotto in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

ELENA MONTECCHI, *Relatore*, nell'esprimere soddisfazione per la celerità con la quale sta procedendo l'iter parlamentare del disegno di legge costituzionale, all'esame della Camera in seconda deliberazione, sottolinea la necessità di modificare l'articolo 51 della Carta fondamentale per consentire una più adeguata

rappresentanza delle donne nelle istituzioni; auspica, pertanto, la sollecita approvazione definitiva del provvedimento.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*, avverte che il Governo si riserva di intervenire in replica.

CARLA MAZZUCA POGGIOLINI, osservato che la modifica dell'articolo 51 della Costituzione, proposta dal disegno di legge in esame, specifica ulteriormente la portata del principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'articolo 3, secondo comma, della Carta fondamentale, sottolinea la necessità che i previsti provvedimenti attuativi, che auspica siano approvati con sollecitudine, favoriscano effettivamente l'accesso delle donne alle cariche elettive.

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI, sottolineato l'alto valore simbolico della modifica dell'articolo 51 della Costituzione, ritiene fondamentale che ad essa facciano seguito opportuni provvedimenti attuativi; rivolge quindi un sentito ringraziamento al relatore Montecchi per il proficuo lavoro svolto.

SESA AMICI, nell'esprimere soddisfazione per il sollecito iter parlamentare della modifica dell'articolo 51 della Costituzione, che non può essere in alcun modo considerata come una surrettizia riproposizione del cosiddetto sistema delle quote di rappresentanza, ricorda che il principio della parità di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive è stato altresì sancito, in riferimento agli statuti regionali, dalla recente modifica del titolo V della parte seconda della Carta fondamentale.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e prende atto che il relatore ed il rappresentante del Governo rinunziano alla replica.

Rinvia pertanto il seguito del dibattito ad altra seduta.

Modifica nella composizione di gruppi parlamentari ed annuncio della formazione di una componente politica del gruppo misto.

(Vedi resoconto stenografico pag. 47).

PRESIDENTE sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 19,15, è ripresa alle 19,30.

Annuncio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE comunica che il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato alla Presidenza il disegno di legge n. 2937, di conversione del decreto-legge n. 126 del 2002.

Il disegno di legge è assegnato alla II Commissione in sede referente ed al Co-

mitato per la legislazione, per il parere di cui all'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento.

Modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE comunica la modifica del vigente calendario dei lavori dell'Assemblea predisposta nell'odierna riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo *(vedi resoconto stenografico pag. 47).*

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE comunica l'ordine del giorno della seduta di domani:

Martedì 2 luglio 2002, alle 9.

(Vedi resoconto stenografico pag. 48).

La seduta termina alle 19,35.

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI

La seduta comincia alle 15,35.

ANTONIO MAZZOCCHI, *Segretario*,
legge il processo verbale della seduta del
24 giugno 2002.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Alemanno, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dozzo, Frattini, Galati, Manzini, Maroni, Martinat, Martusciello, Marzano, Matteoli, Possa, Prestigiaco, Santelli, Scajola, Sospiri, Stefani, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli e Vietti sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono trentasei, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

In morte dell'onorevole Anselmo Martoni.

PRESIDENTE. Comunico che il giorno 27 giugno 2002 è deceduto l'onorevole Anselmo Martoni, già membro della Camera dei deputati dalla seconda alla sesta legislatura.

La Presidenza della Camera ha fatto pervenire ai familiari le espressioni della più sentita partecipazione al loro dolore, che desidera ora rinnovare anche a nome dell'Assemblea.

Discussione del disegno di legge: Delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE e 2002/4/CE (2427) (ore 15,40).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE e 2002/4/CE.

La ripartizione del tempo riservato alla discussione sulle linee generali è pubblicata in calce al vigente calendario dei lavori (*vedi resoconto stenografico della seduta del 27 giugno 2002*).

(Discussione sulle linee generali — A.C. 2427)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Di Teodoro.

ANDREA DI TEODORO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il di-

segno di legge oggi in discussione rappresenta, in qualche modo, un atto dovuto da parte del Governo. Infatti, esso reca la delega al Governo per il recepimento di alcune direttive comunitarie i cui termini di recepimento sono o già scaduti o in scadenza. La presentazione di un disegno di legge *ad hoc* per il recepimento di direttive comunitarie è una procedura prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 86 del 1989, la cosiddetta legge La Pergola, secondo il quale l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato, in via ordinaria, dalla legge comunitaria annuale, senza peraltro escludere la possibilità di leggi attuative *ad hoc*.

Il disegno di legge delega n. 2427 al nostro esame risponde proprio ad un'esigenza di questo tipo: poiché si è ritenuto che per i tempi di lavoro parlamentare e, poi, per la successiva predisposizione dei relativi decreti legislativi di attuazione non vi fosse la possibilità di rispettare i termini di recepimento delle direttive comunitarie in oggetto (termini che, come già detto, sono prossimi alla scadenza), al fine di evitare l'apertura di procedura di infrazione a carico del nostro paese, il Governo ha ritenuto di presentare un disegno di legge *ad hoc* per il recepimento di queste stesse direttive.

Le direttive in questione sono le seguenti: la direttiva n. 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; la direttiva 1999/74/CE del Consiglio, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole; la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione; la direttiva 2000/52/CE, della Commissione, che, modificando la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, ne aggiorna il contenuto; la direttiva 2001/

109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi da parte degli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto.

Infine, vi è la direttiva 2002/4/CE della Commissione relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole. Tra l'altro, il contenuto di quest'ultima direttiva è, in qualche maniera, omogeneo a quello della direttiva 1999/74/CE, relativa alle norme minime per la protezione delle galline ovaiole, e, dunque, questa direttiva è stata inserita nell'esame in Commissione su osservazione della XIII Commissione (Agricoltura), proprio per trasporre nell'ordinamento nazionale, con uno stesso atto, due direttive dal contenuto omogeneo e vertenti sullo stesso oggetto.

I termini di recepimento di queste direttive sono: il 30 luglio 2002 (tra 30 giorni) per la direttiva 1999/45/CE; il 1° gennaio 2002 per la direttiva 1999/74/CE (si tratta, quindi, di un termine già scaduto); il 1° gennaio 2003 per la direttiva 99/105/CE (tale direttiva, dunque, dovrà essere recepita tra pochi mesi); il 31 luglio 2001 per la direttiva 2000/52/CE; il 16 aprile 2002 per la direttiva 2001/109/CE (anche in tal caso si tratta di un termine già scaduto); il 31 marzo 2003 (è questo il termine più ampio) per la direttiva 2002/4/CE, relativa alle galline ovaiole inserita in Commissione.

Vorrei soltanto svolgere due osservazioni relative all'esame del testo in Commissione, che ha modificato, in maniera abbastanza decisa, il testo originariamente trasmesso dal Governo. In particolar modo, oltre all'inserimento di nuove direttive rispetto alle tre originarie per il cui recepimento il Governo aveva chiesto la delega, risulta modificato l'articolo 1, che al comma 2 introdotto dalla Commissione prevede che i decreti legislativi di attuazione siano emanati dal Governo nel rispetto della procedura di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), ossia nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23

agosto 1988, n. 400, e con la previa acquisizione dei pareri dei competenti organi parlamentari della Camera e del Senato, che dovranno esprimersi entro 40 giorni dalla data di trasmissione e dopo che saranno stati acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge.

In tal modo, viene generalizzata una previsione (quella dell'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari) che, per quanto riguarda, invece, le leggi comunitarie annuali, risulta limitata alle sole direttive inserite nell'allegato B ovvero (con una novità introdotta a partire della legge comunitaria 2001) alle direttive per le quali sia previsto il ricorso a sanzioni penali.

Inoltre, sempre all'articolo 1, comma 2, viene fatto riferimento, per quanto riguarda i criteri e i principi della delega, all'articolo 2 della stessa legge comunitaria 2001 (ossia la legge n. 39 del 1° marzo 2002) e, quindi, questi ultimi non vengono riportati o ripetuti estesamente.

Al comma 4 dell'articolo 1 viene introdotta una norma di procedura già contenuta nell'articolo 1, comma 5, della legge n. 39 del 2002 (ossia nella legge comunitaria 2001), la cui generalizzazione è allo studio del Governo con il progetto della riforma della legge n. 86 del 1989 (ossia la legge cosiddetta La Pergola). Lo scopo di tale norma di procedura è di adeguare il processo di omogeneizzazione dell'ordinamento nazionale al diritto comunitario con la disciplina del nuovo titolo V della seconda parte della Costituzione. Infatti, questa norma di procedura prevede che i decreti legislativi eventualmente emanati dal Governo nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome entrino in vigore soltanto alla scadenza del termine per l'attuazione delle direttive comunitarie e cessino, comunque, di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fonda-

mentali stabiliti dalla legislazione dello Stato per quanto riguarda le materie di competenza concorrente.

Questo, ovviamente, al fine di evitare che eventuali inadempienze da parte delle autonomie locali, per quanto riguarda le materie di competenza esclusiva delle regioni o di competenza concorrente tra Stato e regioni, possano ripercuotersi sullo Stato nazionale, unico responsabile e garante di fronte alla Comunità europea del processo di adeguamento del proprio ordinamento all'ordinamento comunitario. Questa, tra l'altro, era anche un'indicazione contenuta nel parere del Comitato per la legislazione, sotto forma di osservazione, e nel parere della I Commissione Affari costituzionali.

Nello stesso comma 4 dell'articolo 1 viene previsto che i decreti legislativi, proprio per rispettare esattamente il riparto delle competenze tra Stato e regioni, riportino nell'indicazione del titolo o della rubrica la natura sostitutiva delle disposizioni emanate, quindi specificando esattamente per quale parte della direttiva che si recepisce il decreto legislativo ha il carattere di transitoria sostituzione rispetto alla sopravveniente normativa regionale o provinciale di attuazione. Ovviamente, nel momento in cui tale normativa venisse emanata dalla regione o dalla provincia autonoma decadrebbe automaticamente il decreto legislativo emanato dal Governo che, quindi, assume un carattere intrinsecamente cedevole.

Non ho molte altre osservazioni da compiere anche perché, come ho già detto, sono state recepite quasi tutte le osservazioni delle Commissioni che hanno esaminato il provvedimento in sede consultiva. Mi riferisco, in particolare, al parere della XIII Commissione, che ha indicato alla XIV Commissione l'opportunità di inserire nel disegno di legge delega anche la direttiva 2002/4/CE sulle galline ovaiole per omogeneità di materia con un'altra direttiva già contenuta nel disegno di legge, ed al parere del Comitato per la legislazione e della I Commissione relativo alle disposizioni dei decreti legislativi aventi carattere sostitutivo

rispetto alla legislazione regionale o delle province autonome. Non si è, invece, ritenuto di accogliere, nella XIV Commissione, una seconda osservazione della XIII Commissione che chiedeva di inserire nel provvedimento una disposizione abrogativa dell'articolo 36 della legge n. 39 del 2002 (legge comunitaria 2001) che, di fatto, avrebbe ripristinato l'operatività dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, relativo alla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari. Tale decreto del Presidente della Repubblica disponeva la durabilità delle paste alimentari fresche poste in vendita allo stato sfuso per un periodo non superiore a 5 giorni. La legge comunitaria 2001 ha abrogato tale termine e la Commissione agricoltura chiedeva di reintrodurlo. La XIV Commissione non ha ritenuto di accogliere tale osservazione non per disaccordo sul merito, ma per estraneità di materia in quanto quello in esame è un disegno di legge mirato al recepimento di nuove direttive mediante delega legislativa e non, invece, all'introduzione diretta di modifiche alla normativa vigente non collegate ai predetti obblighi di attuazione di direttive comunitarie.

Dunque, è un atto doveroso da parte del Governo e, trattandosi di direttive comunitarie in larga parte già scadute o in scadenza, signor Presidente, raccomando ai colleghi una sollecita approvazione del provvedimento con un voto, possibilmente, unanime.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PASQUALE VIESPOLI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Mi riservo di intervenire successivamente.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia ambientale (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2033-B) (ore 15,55).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Disposizioni in materia ambientale.

La ripartizione dei tempi riservati alla discussione sulle linee generali del disegno di legge è pubblicata in calce al vigente calendario dei lavori (*vedi resoconto stenografico della seduta del 27 giugno 2002*).

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 2033-B)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Informo che il presidente del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto che la VIII Commissione (Ambiente) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Foti, ha facoltà di svolgere la relazione.

TOMMASO FOTI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002, recante disposizioni in materia ambientale, è stato licenziato nei giorni scorsi dalla VIII Commissione (Ambiente) della Camera nello stesso testo approvato dal Senato il 29 maggio 2002.

La Commissione ha, infatti, ritenuto che, indipendentemente dalle modifiche apportate al disegno di legge da parte del Senato, non vi fossero particolari ragioni per modificare ulteriormente il disegno di legge all'esame della Commissione stessa, eventualmente sottolineando — così come farò in conclusione del mio intervento — al

rappresentante del Governo alcuni aspetti meritevoli di un'iniziativa da parte del Governo stesso.

Le modifiche introdotte dal Senato non incidono in misura particolarmente significativa, se non per alcuni interventi soppressivi, sul testo che la Commissione Ambiente della Camera aveva approvato in prima lettura.

Come ho già evidenziato nella relazione svolta in Commissione, vorrei sottolineare in primo luogo le novità introdotte nel disegno di legge da parte del Senato: gli stanziamenti a favore del comune di Prato per la riduzione di emissioni inquinanti derivanti dal parco dei veicoli circolanti adibiti al trasporto pubblico (articolo 4); le norme in materia di inquinamento acustico, che sono state introdotte e che escludono la competenza statale per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei soli pubblici esercizi (articolo 7) (tale normativa esime pertanto i pubblici esercizi in quanto tali dalla disciplina specifica, invero più restrittiva, prevista dalla legge-quadro e li sottopone unicamente ai limiti di carattere generale, in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, fissati dalla normativa vigente); i contributi aggiuntivi a favore del Parco nazionale del Gran Paradiso (articolo 10); l'attribuzione al Corpo forestale dello Stato dei compiti di sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio (articolo 11); la cessazione di determinate limitazioni all'impiego di sostanze lesive, quali perfluorocarburi ed idrofluorocarburi (articolo 15); le ulteriori provvidenze per la difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico (articolo 16); disciplina in via regolamentare dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e per la produzione industriale, al fine di prevenire l'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee causato dal rilascio di sostanze e preparati contenuti in tali serbatoi (articolo 19); il finanziamento del censimento dei siti minerari abbandonati (ar-

ticolo 22); l'istituzione di un Fondo per le imprese interessate da emergenze ambientali (articolo 31).

Queste sono le modifiche più significative introdotte dal Senato della Repubblica e che la Commissione ha esaminato in un rapporto — debbo dire — corretto tra maggioranza e opposizione, senza che fossero sollevate in linea di principio particolari questioni o emendamenti di tal portata — migliorativi del provvedimento stesso —, che potessero indurre al loro accoglimento.

Se ci riferiamo invece al testo approvato dalla Camera, corre l'obbligo di segnalare che durante l'esame da parte del Senato è stato soppresso l'ex articolo 5, che disponeva il trasferimento dei compiti e delle risorse dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT). Rispetto a questa decisione del Senato, nella relazione predisposta per l'Assemblea, giova ricordare che, da parte della Commissione bilancio del Senato, venne evidenziato che l'articolo predetto veniva cassato in ragione della mancata copertura finanziaria.

Parimenti meritevoli di considerazione sono le modifiche introdotte all'articolo 13, il quale reca nuove norme relative ad interventi per la manutenzione idraulica e forestale in Calabria. In questo caso, è stato soppresso un comma che disponeva l'abrogazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233. L'effetto di questo provvedimento è che, anziché riaprire i termini per procedere ad assunzioni di lavoratori idraulico-forestali, il comma nel nuovo testo dispone la semplice sospensione, limitata agli anni 2002, 2003 e 2004, del divieto di assunzione. Al Senato è stata introdotta un'ulteriore limitazione alla possibilità di ricorrere alle assunzioni, circoscrivendo l'ambito di applicazione della norma ai contratti a tempo determinato che non abbiano scadenza successiva al 31 dicembre 2004.

Per quanto riguarda l'articolo 14, occorre evidenziare che, durante l'esame in Commissione al Senato, sono state ag-

giunte, tra le zone da bonificare ai sensi della legge n. 426 del 1998, anche le aree di Serravalle Scrivia, dei laghi di Mantova e del polo chimico, di Orbetello area ex Sitoco, del litorale vesuviano, delle aree industriali di Porto Torres e dell'area industriale della Val Basento.

È stata, inoltre, modificata la formulazione dell'articolo 18, recante norme sull'attuazione degli interventi di bonifica delle aree inquinate. Quella fu una norma approvata dalla Camera dopo un paziente lavoro di equilibrio all'interno della stessa normativa, per evitare ogni possibile questione che potesse far presupporre una carenza di trasparenza nelle procedure da seguire. Oggi, con le modifiche introdotte al comma 1 dal Senato, è stato inserito un periodo che circoscrive l'ambito di applicazione della procedura alternativa di evidenza pubblica ai soli casi di inerzia del proprietario o del gestore delle aree da bonificare. Tra l'altro, il comma 7, così come modificato, esclude dalla nuova disciplina alternativa tutte le aree sulle quali siano stati già sottoscritti e finanziati accordi di programma tra i ministeri interessati, i presidenti delle giunte regionali e provinciali e i sindaci dei comuni territorialmente interessati. Infine, giova ricordare come il comma 10 dell'articolo 18 — aggiunto *ex novo* dal Senato —, attribuisca la facoltà alle regioni di ricorrere alla procedura alternativa disciplinata dai commi precedenti per interventi di bonifica di propria competenza.

Occorre, altresì, segnalare le modifiche introdotte all'articolo 23, che investono prevalentemente il cosiddetto decreto Ronchi, il quale si occupa della gestione dei rifiuti. In particolare, sono state individuate soluzioni normative ad una serie di questioni aperte, quali l'esatta classificazione del combustibile da rifiuti (CDR), l'esonero dall'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico per i consorzi, il recupero dei rifiuti di imballaggi e l'esclusione dei consorzi dall'obbligo di iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.

Inoltre, il Senato ha approvato un emendamento (articolo 24 del disegno di

legge A.C. 2033-B), interamente sostitutivo dell'articolo 17 del testo approvato dalla Camera, recante una diversa soluzione del problema dello smaltimento dei rifiuti di sanitari.

Vogliamo qui ricordare che quella fu una partita particolarmente delicata, anche in ragione delle obiezioni che vennero formulate al testo non soltanto da parte dell'opposizione ma anche da parte della stessa maggioranza. In ragione del nuovo testo, il comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, che ammetteva lo smaltimento in discarica previa disinfezione, non viene immediatamente abrogato ma lo sarà soltanto a partire dalla data di entrata in vigore di un apposito regolamento sul trattamento dei rifiuti sanitari, da emanarsi su proposta del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Vorrei, quindi, ricordare che, di fatto, la normativa, inizialmente eliminata *tout court* dalla Camera, rimane in vigore, venendo meno soltanto al momento dell'entrata in vigore del regolamento prima citato.

Per quanto riguarda il parere espresso sul disegno di legge in esame dalle Commissioni in sede consultiva, le stesse hanno espresso parere favorevole al provvedimento; la sola X Commissione ha espresso un parere con condizione e osservazione, mentre il Comitato per la legislazione ha formulato alcune condizioni per il rispetto dei parametri di cui all'articolo 16-*bis* del regolamento. In merito, con specifico riguardo alle condizioni contenute nel parere del Comitato per la legislazione, vorrei evidenziare che, relativamente alla condizione riguardante la natura dei decreti di cui agli articoli 19 e 31, a giudizio del relatore non pare che essi abbiano natura regolamentare, per cui non è apparso necessario alla Commissione richiamare l'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

Circa la condizione riguardante l'articolo 24, preme rilevare che la disposizione già contiene, sia pure in maniera alquanto sintetica, le norme generali che regolamentano la materia da delegificare con il previsto regolamento in materia di rifiuti

sanitari; infatti, sono indicati il criterio della semplificazione, quello del contenimento delle spese e quello del divieto di maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Infine, quanto alla condizione riferita agli interventi indicati nell'articolo 31, appare chiaramente definito, a giudizio del relatore, l'ambito di estensione degli stessi, che sono interventi di risoluzione di emergenze ambientali, finalizzati alla riconversione delle imprese interessate da riduzione di occupazione.

La condizione contenuta, invece, nel parere della X Commissione si riferisce alla necessità di prevedere il concerto del ministro delle attività produttive nell'emanazione del decreto di definizione degli interventi di risoluzione di emergenze ambientali, finalizzati alla riconversione delle imprese interessate da riduzione di occupazione. In merito, si fa tuttavia presente che il decreto non interviene sulla disciplina di un organico fondo riguardante tutte le imprese, bensì sulla disponibilità di un fondo, pari a 5 milioni di euro, di nuova istituzione, finalizzato, in modo specifico, ad interventi di carattere ambientale.

In conclusione, vorrei soffermarmi sull'osservazione contenuta nel parere della X Commissione relativa all'articolo 26, comma 2, del disegno di legge alla nostra attenzione; la modifica introdotta all'articolo 26 prevede, a sua volta, una modifica all'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che prevede l'estensione del divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia.

Tale disposizione avrebbe effetti negativi non solo per gli operatori e i loro investimenti, ma anche per l'intero sistema-paese in relazione all'attuale difficile congiuntura economica. Non so se siano stati fatti più approfonditi studi, ma agli atti vi è una documentazione dalla quale risulta che l'applicazione *tout court* di questa norma potrebbe costare alla bolletta energetica anche fino a duemila miliardi di vecchie lire. In proposito, debbo dire che nel corso del dibattito in Commissione è stata annunciata l'intenzione di

presentare, anche in accordo con alcuni colleghi della X Commissione, un ordine del giorno in Assemblea che impegni il Governo ad adottare ogni possibile iniziativa affinché il divieto di prospezione, ricerche e coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Venezia si applichi solo fino a quando un'apposita commissione, composta da rappresentanti del Governo, della regione Veneto e delle società concessionarie dei diritti minerari, non abbia definitivamente accertato l'assenza di rischi di subsidenza. Al riguardo, debbo riferire che in quella occasione il rappresentante del Governo si era dichiarato favorevole all'accettazione di un ordine del giorno in tal senso.

Concludendo, sempre ai fini interpretativi, debbo richiamare il fatto che già in Commissione, trattandosi dell'articolo 18, comma 8, era stata fatta una osservazione sull'ambito di applicazione di questa norma. In quella sede avevamo sostenuto che andava chiarito l'ambito di intervento e di applicazione della norma stessa. Qui ritengo opportuno evidenziare che le certificazioni INAIL, richiamate nell'articolo 18, comma 8, debbono essere ritenute valide esclusivamente ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992. Dico questo al fine di evitare che tali certificazioni possano essere impropriamente o strumentalmente utilizzate quale presupposto per rivendicazioni di altro tipo rispetto ad altre fattispecie già adeguatamente disciplinate da altre normative, quali, ad esempio, il decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 sulle malattie professionali.

A questo punto, il relatore ritiene di non avere altro da aggiungere, se non raccomandando la sollecita approvazione del provvedimento in esame ed evidenziando che lo stesso, allorquando sarà licenziato, sarà il primo disegno di legge collegato alla legge finanziaria che entra in vigore, quindi con validità di legge, rispetto ai sei presentati all'attenzione del Parlamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ROBERTO TORTOLI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio*. Signor Presidente, molto brevemente intervengo per ricordare che le modifiche apportate in seconda lettura dal Senato sono prevalentemente di carattere formale, a parte quelle che il relatore ha voluto sottolineare con attenzione. Mi preme ricordare che le modifiche apportate all'articolo 13, che prevede « Interventi nel settore della manutenzione idraulica e forestale in Calabria », non comportano nuovi stanziamenti, perché si tratta di risorse già destinate ai programmi di forestazione, peraltro già assegnate alla regione Calabria. Delle modifiche apportate al Senato particolare rilievo è da attribuire all'articolo 16, riguardante le provvidenze per le aree a rischio idrogeologico, ed è corretta l'interpretazione applicativa data dal relatore sul comma 8, dell'articolo 18.

Altre modifiche di interesse sono quelle relative all'articolo 19 e all'articolo 22, rispettivamente per quanto riguarda l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati ed i siti minerari abbandonati. Per quanto riguarda l'articolo 24, relativo alle modalità di smaltimento dei rifiuti sanitari, il ministero si impegna fin d'ora a presentare non in tempi brevi, ma in tempi brevissimi, lo schema di provvedimento necessario. Per quanto riguarda l'articolo 26, il Governo si era già impegnato in Commissione — ed in quest'aula intende ribadirlo — ad accettare un eventuale ordine del giorno per poter accertare con obiettività l'esistenza o meno di rischi di subsidenza, causati dalla prospezione nelle acque vicine a Venezia e a Chioggia.

Per quanto riguarda in senso globale questo collegato — che, come diceva il relatore, è il primo collegato che arriva alla conclusione del suo iter in terza lettura alla Camera —, vi è un dato che forse non è stato sufficientemente apprezzato, dipeso dal lavoro e dall'impegno delle due Commissioni di Camera e Senato: le risorse per l'ambiente sono aumentate in questo collegato — dall'inizio ad oggi — del

60 per cento. Questo credo sia il risultato più importante che insieme abbiamo ottenuto.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Mazzuca Poggiolini. Ne ha facoltà.

CARLA MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, gli articoli del disegno di legge collegato alla finanziaria e presentato dal Governo nel novembre scorso erano dodici, alla Camera sono diventati ventiquattro ed al Senato trentadue; si è avuta una progressione, non dico geometrica, ma senz'altro consistente che ci ha fatto notare come a tale provvedimento siano state aggiunte una serie di questioni, alcune valide — come poco fa è stato rilevato — ed alcune invece senza alcun criterio ordinativo. Vi sono stati una serie di interventi a pioggia; l'articolo 14, ad esempio, individua una serie di siti inquinati più per motivazioni di tipo elettorale che non per esigenze reali: in tal caso, infatti, avrebbero dovuto essere più numerosi.

In tutto questo l'unica norma alla quale il Governo ha dovuto rinunciare è quella relativa al trasferimento dell'istituto centrale per la ricerca applicata al mare all'agenzia per la protezione dell'ambiente e del territorio. Probabilmente il Governo avrebbe voluto liberarsi dell'attuale consiglio di amministrazione dell'ente, inglobandolo in un organismo che forse pensa di poter controllare meglio. Questo progetto però non è riuscito ed il relativo articolo è stato cancellato dal Senato. L'ICRAM quindi resta al suo posto, noi crediamo più per motivi di copertura economica che per altro, nonostante l'aumento dei finanziamenti ricordato poco fa in quest'aula dal Governo.

Del progetto originale sono rimasti soltanto 11 articoli, gli altri 21 aggiungono argomenti nelle materie più disparate ad un provvedimento che ha perso di organicità e sembra essere divenuto un *omnibus* finanziario e normativo, pur all'interno dell'ampio, amplissimo tema del-

l'ambiente, dove può essere contenuto di tutto e di più. Si va infatti dagli interventi per la forestazione a quelli per i lavoratori forestali in Calabria, alle norme per i parchi del Gran Paradiso, dello Stelvio e del Circeo, alle immissioni inquinanti nel comune di Prato, ai siti minerari abbandonati, ai serbatoi interrati, al trattamento di rifiuti ospedalieri, all'inquinamento acustico nei pubblici servizi. Si tratta di norme sicuramente di carattere ambientale, ma risulta stravagante averle inserite in un collegato, i cui effetti finanziari rimangono comunque modesti — talora incomprensibili —, mentre il valore normativo di taluni articoli avrebbe richiesto una ben diversa e più approfondita attenzione del Parlamento.

Questo modo di procedere, sebbene sia dettato anche dalla volontà espressa dalla Camera e dal Senato, nasconde, in verità, le mille esigenze localistiche di una maggioranza di Governo che deve accontentare un po' tutti (e lo riscontriamo in ogni provvedimento), senza tenere in alcun conto le osservazioni generali dell'opposizione ed i criteri di economicità e di efficacia degli interventi. Un esempio emblematico è dato dall'elenco delle aree in cui predisporre piani di disinquinamento ambientali che si stanno allungando — come ho già affermato — senza un criterio ordinatore preciso.

Da questo punto di vista è necessario svolgere un'osservazione di carattere generale che mi pare molto importante.

Quando un provvedimento viene trasmesso dall'altro ramo del Parlamento con ben 7 articoli nuovi di zecca ed alcune ponderose aggiunte di commi ad articoli già contestati in prima lettura, è giusto che il Governo operi una blindatura del testo così ferrea, come è avvenuto in Commissione alla Camera e come sembra profilarsi anche in quest'aula, nonostante questa nostra — ahimè, lo temo — inutile discussione in aula. Il provvedimento presenta nuovi aspetti e rilievi che lo modificano completamente rispetto a quello da noi approvato in prima lettura. Eppure, non è stato approvato e non verrà appro-

vato alcun emendamento e la nostra discussione oggi appare essere il solito — ormai — reiterato proforma.

Vorrei, comunque, rilevare un aspetto positivo (io non sono faziosa) che riguarda il finanziamento previsto dall'articolo 6 per l'attuazione di un programma di comunicazione ambientale che l'Italia, peraltro, aveva sottoscritto in numerosi atti internazionali, anche con regolamentazioni nazionali che, finora, non sono decollate proprio per la mancanza del finanziamento; trovo, inoltre, corretto aver finanziato un apposito comitato che stabilisca anche le linee di competenza per l'efficacia di questa forma di comunicazione la quale, quindi, potrà sbloccare l'arretratezza che l'Italia avverte rispetto ad altri paesi che, come noi, sono stati attenti alla situazione delle mutazioni e dei disastri ambientali (mi riferisco, ad esempio, a Rio de Janeiro e via seguendo).

Vi sono altri aspetti del provvedimento in esame che considero particolarmente gravi e che dovrebbe indurre il Governo ed il Parlamento a riflettere, ancor prima di avviare un complesso meccanismo normativo che si rivela, certamente, non molto meditato. Si veda in proposito l'articolo 31 con il quale si istituisce un fondo di 5 milioni di euro a disposizione diretta del ministro dell'ambiente che determina, in prima persona, modalità e criteri di ripartizione dei contributi alle imprese che hanno subito riduzioni di occupazione, a causa di emergenze ambientali. Fra l'altro, anche dai pareri delle altre Commissioni emerge tale questione; credo, quindi, che il Governo non possa non tenerne conto.

Che norma è questa che non richiama alcuna delle modalità normative previste dalla legge n. 400 del 1988 sull'attività del Governo e che non prevede il concerto del ministro del lavoro o delle attività produttive su una materia così chiaramente interdisciplinare? Di fatto, si tratta di una delega in bianco, di un accaparramento di competenze e di fondi da parte del ministro dell'ambiente, priva di un criterio di riferimento (dovrebbe indicarlo lui stesso), che il Parlamento non può accettare,

senza provare un senso di vergogna sia per chi l'ha proposta sia per la maggioranza che, temo, l'approverà.

La copertura finanziaria, prevista dall'articolo 31 a valere sul fondo speciale di parte corrente, è una procedura non condivisibile per la destinazione del fondo stesso. Vi chiedo quindi come sia stato possibile redigere questa bellezza di articolo 31.

Mi auguro che l'Assemblea voglia chiarire le modalità di spesa di queste risorse, indicando criteri precisi e prevedendo un parere parlamentare preventivo. In caso contrario, con norme di questo genere, si istituiranno delle vere e proprie gestioni separate e fuori bilancio che renderanno nullo il controllo parlamentare sulla spesa pubblica voluta dalle leggi finanziarie di bilancio nello spirito della legge n. 468 del 1978.

Intendo ora dedicarmi a due problemi sostanziali del disegno di legge in esame che sono ancor meno condivisibili ed accettabili. Il primo, più evidente e più volte denunciato, riguarda il trattamento di rifiuti sanitari. Il testo deriva completamente da un'iniziativa parlamentare che aveva portato all'abrogazione di una disposizione sbagliata — è stato riconosciuto da tutti — contenuta in un decreto-legge sulla spesa farmaceutica. Ora, la maggioranza rivendica, con questo nuovo testo approvato dal Senato, il diritto di regolamentare l'intera materia dello smaltimento dei rifiuti sanitari — lo ha appena affermato il sottosegretario poco fa — facendo cessare solo allora gli effetti della norma d'urgenza attualmente ancora in vigore (si tratta di un decreto-legge, di cui è stata abrogata una disposizione, ancora in vigore).

La maggioranza tuttavia ha già sbagliato platealmente una volta in materia: come pensiamo che possa effettuare una regolamentazione adesso in ordine a qualcosa di sbagliato che non viene abrogato? Perché insiste quindi ad assumersi una responsabilità, su un tema così difficile e delicato, sul quale peraltro si è dimostrata fortemente incompetente?

Il problema oggi quindi è rappresentato dalla mancanza assoluta di norme generali regolatrici della materia, tali che il decreto del Presidente della Repubblica, che dovrà essere emanato, possa collocarsi in un contesto normativo certo e non discrezionale. Pensare di risolvere questo problema prima attraverso la decretazione d'urgenza e successivamente attraverso un regolamento che non può fondarsi su precise certezze normative, — anzi tutt'altro — appare senz'altro velleitario e non rispondente alle finalità dell'esercizio della potestà regolamentare prevista dal richiamato comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, disposto utilizzato assai a sproposito in un contesto in cui il problema non è costituito dall'assenza di un regolamento, bensì dall'esistenza di una norma di legge sbagliata. Come si può quindi disciplinare la materia, senza una norma valida, precisa ed efficace, anzi in contrasto con essa? Una norma peraltro, nella sua sostanza, attesa da molto tempo da tutti gli operatori sanitari e dai responsabili di case di cura, laboratori di analisi ed ospedali, sempre in difficoltà nella raccolta e nel conferimento di questi particolari rifiuti.

Vorrei infine affrontare una questione altrettanto difficilmente comprensibile e condivisibile: l'inquinamento acustico dei pubblici esercizi. Esiste una legge quadro sull'inquinamento acustico sin dal 1985. Nel 1998, quindi soltanto quattro anni fa, una nuova legge ambientale ha introdotto in quella normativa quadro una disciplina ben precisa che attribuisce allo Stato, con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il compito di determinare i requisiti acustici dei soggetti sonori nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo nei pubblici esercizi. L'articolo 7 di tale progetto di legge esclude i pubblici esercizi dalla normativa vigente, quando già dal 1999 esiste un DPCM n. 215 che si applica a tutti i pubblici esercizi.

Questo Governo, dopo tre anni di applicazione di una norma statale che prescrive i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei pubblici esercizi, l'abroga,

senza prevedere una disciplina alternativa, lasciando l'intera regolamentazione alle precedenti norme privatistiche dettate dal codice civile, nonché alle poche norme penali in materia di disturbo della quiete pubblica, che sappiamo quanto poco siano applicate. Dunque, questo Governo vorrebbe dirci cortesemente quali saranno gli enti preposti alla determinazione delle caratteristiche delle immissioni sonore nei pubblici esercizi? Sarà la regione a decidere all'atto della concessione edilizia o al suo rinnovo? Oppure la materia entrerà a far parte delle competenze delle province in materia di inquinamento acustico? O ancora, dovranno pensarci i comuni? Penso che l'abrogazione di questa norma crei un vuoto normativo assoluto che determinerà soltanto incertezze, lasciando senza alcuna regola un settore in cui la politica dell'ambiente e della tutela della salute avevano registrato notevoli passi in avanti con i precedenti governi di centro-sinistra.

Vorrei infine concludere formulando una riflessione anche nei confronti degli amici dell'opposizione — della quale anch'io faccio parte — riguardante la posizione intransigente assunta da alcuni membri dell'opposizione sul tema dell'elettrosmog. Se il Governo richiede un limite più alto per potersi parlare di inquinamento elettromagnetico, ciò certamente dipende dal fatto che l'Unione europea ha stabilito soglie di pericolosità per la salute umana più elevate. Mantenere limiti eccessivamente bassi, oltre a creare un'enorme esigenza di spesa per l'adeguamento di impianti che invece sono già in sicurezza d'esercizio, crea nuove, maggiori ed inutili occasioni di contenzioso. Inoltre, l'applicazione rigorosa ed inutile di limiti tendenti al basso prospetta situazioni di illegalità per impianti elettrici presenti in prossimità di scuole, ospedali e abitazioni civili. Siamo quindi di fronte all'esigenza di tollerare un'illegalità teorica o di rimuovere — non so che in quale modo — un'illegalità sostanziale esistente in gran parte del paese.

La scienza, invece, non ci fornisce motivi certi di preoccupazione in materia. Se

ci sono certezze, esse riguardano proprio l'assoluta sicurezza, per la salute, di limiti di inquinamento elettrico fino a 10 microtesla, comunemente accettati in Europa e negli altri paesi. Quindi, non si tratta di elevare o di abbassare i limiti per poter considerare illegale questo o quell'impianto; si tratta, invece, di prendere atto del fatto che esistono risultati certi di ricerche scientifiche certe, considerati attendibili in tutti gli altri paesi europei che si regolano di conseguenza. Voler fare i pierini tante volte va contro noi stessi e non va certo a favore né delle popolazioni né del nostro sistema paese. Qualunque altra considerazione risentirebbe di preconcetti ideologici soggettivi ed anche oggettivi, in base ai quali non è possibile orientare la legislazione di un paese libero e democratico come il nostro.

In conclusione, ritengo che questo provvedimento, in base ai forti rilievi — direi sostanziosi — già esposti, in merito alla congruenza che deve avere con il resto del nostro ordinamento ed al reale obiettivo che esso si pone, abbia bisogno di un'attenta lettura da parte nostra e di nuove e sostanziali modifiche migliorative, nonché di una maggiore precisione rivolta all'applicabilità delle norme in esso contenute ed anche una maggiore attenzione alla loro coerenza ordinamentale — che manca — e costituzionale, che qualche volta mi sembra essere fortemente a rischio.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Dameri. Ne ha facoltà.

SILVANA DAMERI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, siamo probabilmente al passaggio conclusivo di questo provvedimento, che la Camera ha già esaminato e che, come veniva ricordato, il Senato ha approvato il 29 maggio, dopo avere introdotto alcune modifiche a questo disegno di legge, collegato alla legge finanziaria 2002, recante disposizioni in materia ambientale. Si tratta, dunque, della fase finale di uno dei primi atti del Governo propriamente in materia di politica dell'ambiente che —

come il nostro gruppo ha già evidenziato quando il provvedimento è stato esaminato in prima lettura da quest'Assemblea e poi al Senato, e come con rilievi puntuali hanno ripreso i colleghi in Commissione nelle scorse settimane — richiama e dichiara chiaramente il basso profilo che questa tematica assume nelle intenzioni, nella cultura e, quindi, nelle politiche che il Governo di centrodestra mette in campo.

Cari colleghi, per il Governo e per la maggioranza che lo sostiene, l'ambiente è davvero una tematica minore, sussidiaria, accidentale. Ma, purtroppo, è una tematica scomoda che, ogni tanto, per le emergenze che si determinano ed occupano le prime pagine dei giornali — che sia l'allarme per lo smog nelle città o per gli eventi alluvionali o per i siti inquinati che giungono a picchi di crisi intollerabili — diventa ingombrante e pare attirare l'attenzione del Governo, di solerti governatori regionali, che si mobilitano, sentenziano, occupano la scena.

Cessato l'allarme, cosa resta? Se resta un provvedimento come questo, è assai poca cosa. Quali azioni concrete ed efficaci? Quale riordino, quale azione concertata con le regioni, con gli enti locali? Quale politica permanente e davvero produttiva si attiva con questo disegno di legge? Poco o nulla, cari colleghi, al di là degli annunci di indirizzi, di piani di semplificazione che il debole settore dell'ambiente avanza.

Collegli, la marginalità del tema ambientale è tanto più grave in quanto è inversamente proporzionale ad una crescita, nell'opinione pubblica diffusa, della domanda di sicurezza ambientale. Poco fa la collega Mazzuca Poggiolini parlava dell'inquinamento elettromagnetico; pensiamo a quale attenzione, non solamente durante le campagne elettorali, vi sia nell'opinione pubblica diffusa nel nostro paese, ben al di là delle storiche aree dell'ambientalismo. Vi è una crescita forte della domanda di sicurezza ambientale, una domanda inedita, ormai avvertita da larghe fasce di cittadini, come una precondizione e, nel contempo, una compo-

nente essenziale per definire una buona qualità della vita. Questa domanda di sicurezza ambientale è un dato di modernità ed esige politiche e strumenti innovativi ed efficaci sistemi di regolazione della tutela ambientale.

A questo, il Governo non risponde. È vero, collega Foti, è il primo collegato da approvare — è ben misera cosa — sulla questione della politica ambientale.

Al ministro vorrei dire che ormai non si riesce a nascondere che i veri provvedimenti, le vere norme, le vere politiche che incidono sull'ambiente non sono nelle sue mani, ma in quelle, ben più forti e determinate, dei suoi colleghi, dal ministro Lunardi, al superministro Tremonti. Non nei suoi timidi provvedimenti, ma altrove va ricercata la vera politica del Governo: è nella legge obiettivo che smantella, anziché riformarne le procedure e semplificarle, la valutazione di impatto ambientale, che sposta risorse a danno del trasporto su rotaia; è nella legge Tremonti-bis, che ha deciso la sanatoria per i reati ambientali e per gli immobili abusivi costruiti dalle imprese operanti nel sommerso; è nella Tremonti-bis, che riduce la responsabilità per il danno all'ambiente, abbassando il livello delle sanzioni e riducendo le ipotesi di reato; è nella legge finanziaria, che ha ridotto le risorse per la difesa del suolo e per la prevenzione del rischio idrogeologico, così come per la bonifica dei siti inquinati, per i parchi, per le aree protette e per il mare. In questi provvedimenti forti, e non in questo timido, debole provvedimento, va rintracciata la vera intenzione e la vera azione di politica ambientale: sono tutte di segno negativo.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su un aspetto. In questi provvedimenti, anche diversi tra loro, vi è una costante, vale a dire la sistematica cancellazione delle competenze e delle funzioni degli enti locali e delle stesse regioni: un brutale centralismo che, anche qui, è quanto di più antitetico si possa immaginare per una politica di vera tutela, di valorizzazione dell'ambiente e di promozione di uno sviluppo sostenibile.

È di tutta evidenza, infatti, che, senza il concorso e la concertazione di programmi, di indirizzi, di azioni, tra i vari livelli istituzionali non si possono ottenere risultati. Gli enti locali, nella volontà del Governo — solo per richiamare un esempio — sono espulsi dalla sovranità in materia urbanistica quando si tratta di chiamare ad operare anche soggetti privati nella bonifica e nella valorizzazione delle aree inquinate.

Intendiamoci: bene intervengono i privati che vogliano concorrere all'immane e necessaria opera di disinquinamento, ma il governo degli interventi deve avvenire sotto la responsabilità del sistema pubblico, democraticamente verificato e verificabile. Così come non può venir meno la responsabilità penale di chi è inquinato.

Vorrei anche ricordare che si vuole, di fatto, espellere i comuni in materia di politica dei parchi. Sono andata fuori tema, cari colleghi, ho richiamato i temi reali della politica ambientale che, in questo disegno di legge collegato alla legge finanziaria, non trovano spazio.

Ma veniamo al testo e commentiamo, in particolare, le modifiche introdotte dal Senato. Visto da vicino, si tratta di un provvedimento davvero modesto, rispetto al quale il giudizio di insufficienza e di inadeguatezza espresso dal nostro gruppo in prima lettura non può che essere ulteriormente rafforzato in negativo, ad eccezione di due punti, introdotti durante l'esame al Senato sui quali vorrei tornare successivamente: il primo — è stato già ricordato da altri colleghi — riguarda l'ICRAM; il secondo riguarda quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 18, relativo ad un elemento di certezza e di sicurezza rispetto alla legge n. 207 del 1992, con riferimento, in particolare, ai lavoratori dell'amianto. Il nuovo elemento introdotto è sostanzialmente peggiorativo.

Ripresenteremo alcune proposte emendative già presentate in Commissione nelle scorse settimane, al fine di tentare di correggere i punti più preoccupanti. Tali emendamenti verranno puntualmente illustrati dai colleghi durante il dibattito.

Non rinunciamo a tornare sulle parti, a nostro avviso, più discutibili, in palese contrasto con una vera politica di tutela ambientale, sperando — illudendoci, molto probabilmente — di trovare qualche ascolto e non solo un testo « bendato ».

Cito brevemente i punti. In particolare, ci preoccupa la formulazione dell'articolo 15, introdotto dal Senato, che contrasta con gli intenti del protocollo di Kyoto in materia di emissioni di idrofluorocarburi e di perfluorocarburi, in palese contraddizione con il recepimento del protocollo testè approvato dalla Camera, esponendo l'Italia a possibili procedure di infrazione.

Eguale paradossale appare quanto disposto dal nuovo articolo 16 che, in materia di provvidenze per le aree a rischio idrogeologico, rischia di determinare una sovrapposizione con le disposizioni contenute nel cosiddetto decreto Sarno, rendendone di fatto più difficoltosa la attuazione.

In merito all'articolo 14, è stato citato l'ampliamento dei siti su cui intervenire per la bonifica, cosa che ci trova naturalmente d'accordo e che segnala l'esigenza di allargare l'intervento di risanamento di tali siti. Tuttavia, per quanto riguarda le risorse, da questo punto di vista (ed è una questione sulla quale, se vi è qualche ulteriore informazione, gradiremmo riceverla) non riusciamo a comprendere se tali risorse restino le stesse, perché in tal caso, ovviamente, si riduce la possibilità di efficacia degli interventi che erano già stati preventivati.

Del tutto impropriamente, poi, il Senato — e lo stesso relatore Foti è stato in qualche modo costretto a riconoscerlo — ha reinserto l'articolo 24, in merito allo smaltimento in discarica dei rifiuti sanitari, riguardo al quale, prima nel corso dei lavori dell'VIII Commissione in prima lettura e poi in Assemblea era stato abrogato il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto legge n. 34 del 2001 che ora è stato reintrodotta e ricordato anche quale elemento di criticità da parte della collega Mazzuca.

In sostanza, le modifiche apportate dal Senato peggiorano un testo già bruttarello,

mentre non viene modificato un aspetto essenziale, quale quello delle risorse che erano insufficienti fin dall'inizio: 20 milioni di euro, pari a meno di 40 miliardi delle vecchie lire. Ciò è la conferma, se necessario, che l'ambiente è considerato uno degli ultimi problemi.

Tutto ciò avviene nell'anno del protocollo di Kyoto, nell'anno dell'allarme smog e nel momento in cui il dissesto idrogeologico richiama una continuità ed intensificazione di cure del territorio ormai ineludibili.

Ribadiamo — anche le cifre a disposizione ce lo confermano — che la politica del centrodestra in materia ambientale è intermittente, dimessa, avara: verrebbe da dire « figlia di un Dio minore ! »

La verità è che, anche in quest'ambito, è in corso una vera e propria azione di controriforma che fa saltare progressivamente ogni tentativo di creare un sistema di regolazione della tutela ambientale, ignorando la ricerca di strade innovative per valorizzare le risorse ambientali, la quale richiederebbe politiche intersettoriali e uno sforzo d'insieme da parte del Governo, che dovrebbe puntare, appunto, sulla qualità ambientale quale risorsa, come misura stessa del livello e dello sviluppo della qualità complessiva, sociale ed economica.

Cari colleghi, d'altronde, solo nell'ambito di questa visione residuale, ancillare dell'ambiente poteva essere anche solo concepita quell'idea — per ora, forse, in fase di stallo ma non credo definitivamente sconfitta — che, con le società Patrimonio Spa e Infrastrutture Spa, pone una gigantesca ipoteca sull'insieme del patrimonio pubblico, compresi i beni paesaggistici e ambientali di maggior pregio, per finanziare la realizzazione del cosiddetto faraonico Piano di infrastrutture.

Il capolavoro finale, poi, è in arrivo ed è rappresentato dalla legge delega, attualmente in discussione presso la Commissione. Una richiesta senza precedenti e senza limite alcuno, per affidare ad una commissione di esperti la riscrittura della legislazione ambientale in tutti i suoi campi, che presenta evidenti questioni di

legittimità costituzionale, che mette in causa le prerogative ed il ruolo stesso del Parlamento, il quale risulterebbe, in quest'ambito strategico, esautorato in modo inaccettabile.

In conclusione, cari colleghi, signor Presidente, signor rappresentante del Governo, anche esaminando un provvedimento piccolo piccolo, si può evidenziare il pericoloso, grave arretramento della politica ambientale di quest'anno di Governo del centrodestra, caratterizzato dal tentativo non già di rendere più efficace la legislazione ambientale esistente e di riformarla per quanto era ed è necessario, ma da un suo vero e proprio stravolgimento, da provvedimenti in altri campi (nell'economia, nelle attività produttive, nei trasporti, nell'energia, e via dicendo) che sono in aperto contrasto con le ragioni di tutela ambientale e della sostenibilità dello sviluppo, da una riduzione delle risorse finanziarie e da una sorta di paralisi dello stesso ministero.

Ciò — guardate — non è casuale ma coerente con la vostra idea dello sviluppo come crescita economica senza qualità, sia ambientale, sia tecnologica, sia sociale e con un'idea di competitività centrata sulla riduzione dei costi e non sull'innovazione e la qualità.

In questa visione povera, la tutela dell'ambiente è solo un fastidioso vincolo ed un costo da tagliare. Per noi, essa è condizione di qualità della vita e di civiltà, è un'occasione per rendere più competitivi i sistemi territoriali e le imprese, per riqualificare lo sviluppo e farlo equo e sostenibile. Spero di essere smentita nel corso dell'esame di questa discussione in Assemblea e spero che qualcuno degli emendamenti che proporremo, che vanno nella direzione che prima citavo, possa essere esaminato ed accolto (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali sulle modifiche introdotte dal Senato

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 2033-B)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Foti, al quale ricordo che ha due minuti a disposizione.

TOMMASO FOTI, *Relatore*. Signor Presidente, intervengo molto velocemente per dire che l'onorevole Mazzuca, evidentemente, non solo non ha seguito, nel corso dell'esame del disegno di legge, i lavori della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici, ma non si è neanche peritata di leggere gli atti. Diversamente, si sarebbe risparmiata gran parte del suo intervento, anche perché, avendo avuto il cattivo gusto di voler ascrivere al Governo la modifica relativa ai pubblici esercizi, mi corre l'obbligo di ricordare che quell'emendamento al Senato è stato presentato dal senatore Giovanelli dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e dal senatore Dettori della Margherita. Farebbe meglio, quanto meno per coerenza politica, a chiedere spiegazioni ai suoi compagni di partito, perché mi pare oltretutto abbastanza disdicevole voler immediatamente attribuire ad altri responsabilità politiche che portano l'imprimatur dell'opposizione.

Quanto ai rilievi della collega Dameri, essi sono di ordine politico. Vorrei solo consigliarle di rapportarsi meglio con l'onorevole Mazzuca per quanto riguarda i siti inquinati perché sento un'opposizione un po' strana. L'una dice che non ci sono soldi, ma vanno bene i siti, l'altra dice che bisogna ridurre il numero dei siti perché diversamente si fanno degli interessi di collegio, salvo poi, per mettere d'accordo i bianchi della Margherita e penso ancora i rossi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo...

GENNARO MALGIERI. Rosa pallido !

TOMMASO FOTI. ...l'intervento di un emendamento dei Verdi, i quali propongono, ovviamente, un inserimento di nuovi siti, giustappunto per non sbagliare. Francamente, mi pare un'opposizione che, sul tema ambientale, ha indubbiamente le

idee meno chiare della nostra maggioranza. (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. È il pluralismo, onorevole Foti.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ROBERTO TORTOLI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza (2843) (ore 16,45).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 2843)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto che la XI Commissione (Lavoro) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Gazzara, ha facoltà di svolgere la relazione.

ANTONINO GAZZARA, *Relatore*. Signor Presidente, il decreto-legge n. 108 dell'11 giugno 2002, di cui ci occupiamo, reca disposizioni urgenti in materia di

occupazione e previdenza e, nel testo originario, è stato presentato all'esame della Commissione lavoro composto di quattro articoli. Nel rimandare alla relazione svolta in Commissione circa il contenuto di quel testo, in questa sede pare opportuno solo un richiamo schematico sulle previsioni essenziali per poi soffermare l'attenzione sulle modifiche apportate in Commissione.

L'articolo 1 è finalizzato al sostegno dei lavoratori coinvolti in particolari situazioni di crisi aziendale; segnatamente, nei settori del petrolchimico, sono interessati 630 lavoratori e nel tessile sono interessati 120 lavoratori. Nei confronti di tali lavoratori è disposta una proroga del trattamento di mobilità fino a un massimo di 36 mesi per i petrolchimici e di ulteriori 48 mesi per i tessili, a determinate condizioni. Analogo intervento è disposto in favore di un numero massimo di 1.800 dipendenti della società Case di cura riunite di Bari ai quali è corrisposto un trattamento economico pari all'80 per cento dell'indennità di mobilità per un periodo di 24 mesi, a condizione che frequentino corsi di formazione professionale indetti dalla regione o dai competenti enti locali, al fine di agevolare il loro reinserimento lavorativo.

L'articolo 2 proroga al 31 dicembre 2002 le agevolazioni contributive per le imprese che assumono maestranze tra lavoratori licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti.

L'articolo 3 reca una disposizione transitoria a favore dei lavoratori italiani che rientrano dalla Svizzera entro il 31 dicembre 2003, ai quali saranno computati, ai fini pensionistici, anche i periodi contributivi maturati nella Confederazione elvetica.

L'articolo 4 prevede la copertura finanziaria.

Già nella relazione in Commissione, alla quale rimando per completezza, erano state svolte alcune considerazioni circa modifiche da apportare al testo al fine di meglio definirne il contenuto sotto il profilo della chiarezza. Il Governo ha fatto conoscere, con assoluta celerità, la condivisione dei rilievi mossi, peraltro presenti

anche nel successivo parere del Comitato per la legislazione. In realtà è stato chiarito che la riduzione del 20 per cento, prevista nei commi 1 e 2 dell'articolo 1, deve essere applicata all'importo già decurtato dopo il primo anno, così come, pur precisando che il richiamo aveva valenza soltanto sotto il profilo dell'individuazione dei territori, è stata accolta la proposta di riferirsi all'articolo 1, commi 2 e 5, del regolamento CE n. 1260 del 1999, anziché al regolamento CEE, non più in vigore, n. 2081 del 1993. Così come ancora è stata condivisa l'opportunità di un miglior raccordo tra l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge e l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 468 del 1977 per definire le modalità di affidamento a terzi di attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di creare opportunità per la ricollocazione dei soggetti di cui al precedente comma 5. Oltre, chiaramente, alla correzione di un errore materiale — 2003 anziché 2004 — contenuto nella stesura originaria dell'articolo 4.

Il lavoro svolto in Commissione, poi, ha consentito di apportare parecchie modifiche ed integrazioni, certamente migliorative del testo, che, non solo non ne hanno snaturato la filosofia e l'impostazione, ma prendono anche atto degli arricchimenti derivanti da una discussione nella quale sono emersi modi di vedere legittimamente diversi.

In particolare, è stato prorogato al 31 dicembre 2003 il termine massimo, già previsto per il 31 maggio 2003, previsto dall'articolo 1, comma 1, perché i lavoratori licenziati abbiano il diritto alla proroga della durata dell'indennità di mobilità.

Si è previsto poi (articolo 1, comma 4) che la proroga spetti, non già a condizione che i lavoratori siano impegnati in lavori socialmente utili, ma a condizione che, invece, siano destinatari di percorsi formativi, ovvero di misure decise dai centri per l'impiego finalizzate alla ricollocazione occupazionale.

Come già detto, all'articolo 1, comma 7, si è chiarito che, per la ricollocazione dei soggetti licenziati da aziende operanti nel

settore della sanità privata con determinate caratteristiche, previste al comma 5, siano promosse, da parte delle amministrazioni pubbliche, procedure per l'affidamento all'esterno di attività attraverso la stipula, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, di convenzioni con società di capitali, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita, in misura non inferiore al 40 per cento, dai lavoratori di cui al comma 5.

Si è concessa (articolo 1, comma 8-*bis*) ai lavoratori iscritti al fondo di previdenza per il personale dipendente delle aziende private del gas, che si trovino in situazioni di particolare disagio non determinate da loro responsabilità, la facoltà di provvedere alla prosecuzione del versamento dei contributi previdenziali fino al conseguimento dei requisiti per maturare il diritto alle prestazioni pensionistiche del loro fondo di previdenza di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084.

Si è ritenuto, ancora (articolo 1, comma 8-*ter*), di autorizzare il ministro del lavoro e delle politiche sociali a concedere una proroga, al massimo per 12 mesi e per 20 unità, dell'integrazione salariale straordinaria ad aziende con la partecipazione al capitale sociale di finanziarie pubbliche sottoposte a procedura fallimentare a seguito di mancata omologazione e di concordato preventivo.

È apparso necessario (articolo 1-*bis*) esentare dall'obbligo di restituzione di quanto percepito i lavoratori e consentire all'INPS l'azione, nei confronti delle imprese e non già dei lavoratori stessi, per il recupero dei crediti derivanti dalla revoca della concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari. La norma è chiaramente posta a tutela dei lavoratori nei casi in cui l'impresa, in situazioni di grave sofferenza finanziaria, non rispetti il programma di riconversione aziendale.

Con l'articolo 2-*bis*, in materia di lavoratori impegnati in lavori socialmente

utili, attraverso una modifica dell'articolo 78, comma 6, della legge n. 388 del 2000, il comma 1 proroga, fino a tutto l'anno 2002, la possibilità di assunzione, da parte delle regioni e degli enti locali, di lavoratori impiegati in attività socialmente utili in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 468 del 1997.

Tale possibilità rappresenta uno strumento indispensabile per pervenire allo svuotamento del bacino dei lavoratori socialmente utili, anche in considerazione del fatto che nelle convenzioni stipulate per il 2002 con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali le regioni si sono impegnate a stabilizzare, entro il 31 dicembre 2002, il 20 per cento del personale impiegato in lavori socialmente utili.

Il comma 2 sana la delicata situazione che si verifica quando una società, anche cooperativa, destinataria di affidamenti a fronte dell'assunzione di lavoratori socialmente utili, accompagnata dall'incentivo di 18 milioni erogato a rate annuali da 6 milioni l'una, perde l'affidamento. La norma, consentendo all'impresa subentrante di beneficiare degli incentivi residui, sottrae il lavoratore al rischio del licenziamento e consolida, quindi, processi di stabilizzazione, impedendo la dispersione di risorse finanziarie pubbliche.

Il secondo periodo del medesimo comma raccoglie le esigenze di tutela dei lavoratori socialmente utili assunti e successivamente, entro un anno, licenziati per giustificato motivo oggettivo, vale a dire senza cause imputabili al lavoratore medesimo, e prevede che il periodo di prestazione lavorativa sia da considerare nullo ai fini della concessione degli incentivi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2000 per l'assunzione di soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili con 12 mesi di permanenza in tale attività tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999.

Con l'articolo 3-*bis* si è fatto ricorso ad una norma di interpretazione autentica in materia di assunzioni a termine. In particolare, è da precisare a proposito che l'articolo 3, comma 1, del decreto legisla-

tivo n. 368 del 6 settembre 2001 in materia di contratti a termine, nell'elencare tassativamente le ipotesi in cui è vietata la stipula del contratto a tempo determinato, alla lettera *c*) indica le unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine.

Con il decreto legislativo n. 368 del 2001 il legislatore ha invertito la logica precettiva propria della legislazione previgente, che esplicitava le causali specifiche in presenza delle quali era considerata legittima l'assunzione con contratto a tempo determinato, stabilendo il principio secondo il quale per assumere con tale tipologia di contratto non è più necessario che ricorra una delle causali specificatamente indicate dalla legge o dalla contrattazione collettiva, essendo viceversa sufficiente la sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Il superamento della logica delle causali specifiche, pertanto, ha indotto il legislatore a procedere all'elencazione tassativa solamente per le ipotesi per le quali l'assunzione a termine sia vietata. In tale ottica si rende necessario delineare il campo di applicazione del divieto di cui alla lettera *c*) del citato articolo 3 del decreto legislativo n. 368 del 2001, non potendosi porre in dubbio che la preclusione normativa in esso contenuta si riferisca unicamente alle ipotesi di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria nonché di contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 726 del 1984, convertito dalla legge n. 863 dello stesso anno. Proprio in tali fattispecie, infatti, sussistendo le condizioni previste dalla normativa che disciplina i relativi istituti, è previsto il pagamento di un'integrazione salariale calcolata in percentuale sulla retribuzione di cui si fa carico l'INPS tramite l'apposita gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

La norma di interpretazione autentica, nell'intento di meglio definire le ipotesi in cui vige il divieto di assumere con contratto a tempo determinato, tende pertanto a chiarire che la preclusione normativa non si estende ai casi di riduzione dell'orario in cui il lavoratore beneficia, in luogo di una integrazione salariale, di un mero contributo, come nel caso dei contratti di solidarietà cosiddetti di secondo tipo, disciplinati dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 dello stesso anno. Il beneficio economico previsto in quest'ultima fattispecie, infatti, non è inquadrabile nella categoria delle integrazioni salariali avuto riguardo alle sostanziali differenze riguardanti peculiari aspetti dei due istituti: misura del trattamento, soggetto erogatore della prestazione economica, modalità di erogazione della stessa, differente regime contributivo, retribuzione di riferimento per il calcolo della prestazione economica, procedura per la presentazione della domanda e termini di emanazione del decreto concessivo.

Infine, si è votato un emendamento all'articolo 1 del disegno di legge, al quale si è aggiunto un comma prevedendo una proroga di termini relativo allo schema di decreto legislativo in materia di collocamento. Sul punto è intervenuto il Comitato per la legislazione, che ha ritenuto di porre come condizione la soppressione della relativa disposizione per ragioni attinenti l'ammissibilità.

La Commissione ha approvato l'emendamento e i presidenti di gruppo dei partiti di opposizione hanno fatto presente la questione al Presidente della Camera, il quale ha anticipato una probabile pronuncia di inammissibilità. A questo punto, mi sembra opportuno che venga sottoposta al Comitato dei nove l'ipotesi di chiedere al Presidente uno stralcio dell'articolo oggetto dell'emendamento approvato.

Per completezza, mi pare opportuno precisare che la Commissione non ha ritenuto di accogliere alcuni emendamenti, soprattutto per l'incidenza di spesa che avrebbero avuto, evidentemente insosteni-

bile, e non già per il merito delle situazioni specifiche, certamente meritevoli di considerazione.

Con riferimento, in particolare, alla previsione relativa ai lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera, si erano avanzate proposte emendative di maggior tutela. Il voto non favorevole, pur nella consapevolezza dell'opportunità di una tutela più estesa per quei soggetti, è stato preceduto, in modo forse irrituale ma certo significativo, dall'anticipazione di un ordine del giorno impegnativo nel senso auspicato dagli emendamenti che il Governo, a mezzo del sottosegretario presente ai lavori, ha manifestato disponibilità ad accogliere.

In definitiva, come già detto nella relazione svolta in Commissione, con il decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza, il Governo ha predisposto una serie di misure necessarie per contrastare situazioni particolari di crisi aziendale nonché per assicurare adeguata tutela previdenziale a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone stipulata a Lussemburgo il 21 giugno 1999 ed entrata in vigore l'1 giugno 2002 ai lavoratori italiani definitivamente rientrati dalla Svizzera.

Al fine del raggiungimento del risultato, il decreto-legge ha coniugato l'adozione di misure consolidate, come il prolungamento dei benefici di alcuni ammortizzatori sociali, con nuove tipologie di impiego dei lavoratori ovvero con la previsione di corsi di formazione professionale ovvero, ancora, con l'incentivazione alla fuoruscita, anche se limitata ai lavoratori che intendono intraprendere attività autonoma in forma singola o associata.

Il provvedimento riguarda alcune situazioni di crisi aziendale che hanno determinato forti tensioni sociali originate da aspettative di lavoratori maturate nel tempo. Tali crisi appaiono da risolvere in modo definitivo e coerente, così com'è auspicabile non si ripetano casi di illu-

sione e poi delusione collettiva, determinata da una politica fatta di scelte sbagliate, o peggio, demagogiche.

D'altro canto, le situazioni specifiche richiedono interventi urgenti accompagnati, però, da soluzioni in linea con una forte e legittima aspettativa di impiego.

Il decreto-legge reca disposizioni urgenti per affrontare situazioni di particolare tensione per le quali, nel tempo, si è fatto ricorso agli strumenti, pur legislativamente previsti, che però hanno evidenziato la propria natura assolutamente assistenziale.

Le disposizioni al nostro esame tendono a dare soluzione definitiva alle questioni affrontate sia nel campo occupazionale che in quello previdenziale, calibrando l'intervento secondo le effettive necessità. La Commissione ha integrato opportunamente il testo, migliorandolo anche sotto il profilo della chiarezza. Complessivamente, si tratta di un provvedimento che va condiviso tanto per la tempestività dell'intervento che per le soluzioni adottate.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PASQUALE VIESPOLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, prendo la parola solo per sottolineare, come già fatto dal relatore, l'importanza di un provvedimento che cerca di mettere insieme l'utilizzo di strumenti già esistenti di protezione e di legarli, tuttavia, a politiche attive del lavoro, di determinare alcuni necessari interventi sul terreno previdenziale, di intervenire rispetto al segmento delle piccole imprese per prorogare gli strumenti esistenti, e di affrontare alcune questioni aperte per favorire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.

Intervengo, soprattutto, per ringraziare il relatore ed il Presidente della Commissione e per dare atto a tutti i componenti della Commissione, della maggioranza e dell'opposizione, di un lavoro svolto in un clima di confronto utile, positivo e costruttivo, che ha sicuramente determinato, at-

traverso il confronto, un arricchimento del provvedimento, pur rafforzando, come è stato evidenziato, l'impostazione e la filosofia del provvedimento stesso. Mi sembra utile sottolinearlo, soprattutto in questa fase.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI, *Presidente della XI Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI, *Presidente della XI Commissione*. Signor Presidente, con riferimento allo specifico passaggio che attiene all'emendamento volto a prevedere una proroga dei termini relativi all'esercizio della delega per lo schema di decreto legislativo in materia di collocamento, domani, all'esito di quanto il Comitato dei nove riterrà di valutare e di decidere, mi riservo di intervenire al riguardo.

In questa sede dico semplicemente che, se risulterà confermato l'orientamento della Presidenza della Camera di ritenere inammissibile tale emendamento, come dissi in Commissione, questa presidenza e questa Commissione non si riterranno affatto offese da un'eventuale determinazione di tal genere essendo la fattispecie assolutamente controvertibile e ricca di precedenti in un senso o nell'altro. La Commissione è e resta completamente disponibile a propiziare ed offrire alla deliberazione dell'Assemblea una soluzione che concili forma e sostanza e, cioè, rimedi ad una difficoltà determinatasi per adempiere alle esigenze di consultazione vaste e diffuse senza creare *vulnera* all'ordinamento ed alle procedure che regolano il nostro modo di deliberare.

Dunque, domani mattina, all'esito di quello che il Comitato ristretto andrà a deliberare, sarò in grado di essere doverosamente più preciso su questo punto.

PRESIDENTE. La questione sarà risolta, dunque, nel corso dell'esame del provvedimento.

Constato l'assenza dell'onorevole Dario Galli, iscritto a parlare: s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Sciacca. Ne ha facoltà.

ROBERTO SCIACCA. Signor Presidente, è vero che in Commissione vi è stato un clima di collaborazione. Tuttavia, vorrei ricordare che le opposizioni ed il mio gruppo, i Democratici di sinistra, hanno sollevato alcune questioni e hanno segnalato alcune contraddizioni che cercherò di riassumere brevemente.

Questo decreto-legge che ha per titolo « disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza » è il classico provvedimento a carattere *omnibus* che interviene su diverse questioni di cui non sempre si coglie il collegamento diretto ed organico. Con questo non intendo dire che i problemi affrontati nei diversi articoli del decreto-legge non abbiano un reale fondamento e, per certi versi, richiedano anche risposte urgenti. Anzi, per diversi di essi il nostro gruppo e gli altri gruppi di opposizione avevano sollecitato più volte il Governo ad assumersi impegni precisi e a presentare proposte. Quello che voglio dire è che non ci sembra che, pur nel carattere di emergenza e di specificità delle questioni affrontate, il Governo e la maggioranza proponano indirizzi di carattere innovativo e strutturale.

Vorrei ricordare che tante volte, quando abbiamo discusso nel passato di problemi analoghi, il centrosinistra si è sentito rimproverare ed accusare di proporre soltanto misure assistenziali e tampone. In particolare, vorrei ricordare come venne additata negativamente ogni misura che, nella precedente legislatura, interveniva per cercare di risolvere per l'avvenire la situazione dei lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili. Se il testo al nostro esame in aula non contiene più la norma in base alla quale per due situazioni di crisi aziendale affrontate nel decreto-legge si riapiva il capitolo dei lavori socialmente utili lo si deve al fatto che, in Commissione, è stato approvato un nostro emendamento che collega i trattamenti

integrativi dei lavoratori a percorsi formativi o a misure decise dai centri per l'impiego finalizzate alla ricollocazione occupazionale.

Veniamo al merito dei singoli articoli partendo dall'articolo 1. Esso, che contiene le norme per il prolungamento dei trattamenti di mobilità e di integrazione salariale (per alcune situazioni storiche di crisi aziendale), con il lavoro della XI Commissione lavoro, è stato integrato con alcune nuove norme che rispondono a situazioni gravi aperte da tempo e che, altrimenti, non avrebbero trovato risposta. Credo, però, che si possa ancora migliorare l'intervento cercando di allargare ulteriormente il raggio di azione del decreto-legge. È questa, tra l'altro, l'ultima occasione prima della legge finanziaria e vi sono situazioni in alcuni settori, come nel trasporto e nel tessile, che richiederebbero un'attenzione maggiore.

Venendo all'articolo 2, riteniamo positivo che si vada a recuperare, attraverso una proroga al 31 dicembre 2002, un importante strumento di incentivo alla mobilità per i lavoratori e le imprese minori anche con meno di 15 dipendenti. Questo strumento si è rivelato efficace ed è stato molto utilizzato in questi anni. Il Governo lo aveva fatto scadere e non aveva accolto le nostre proposte in sede di legge finanziaria per una sua proroga. Successivamente, anche attraverso atti di sindacato ispettivo, avevamo sollecitato il Governo ad intervenire per ripristinare la norma e per darvi copertura. Ora lo si fa, anche se con colpevole ritardo e lasciando aperti due problemi.

Il primo riguarda i lavoratori che sono stati licenziati in questo periodo di vacanza di legge e la loro possibilità di essere iscritti alle liste, sin dalla data del loro licenziamento. Il secondo riguarda invece l'efficacia della norma, che si potrebbe prolungare almeno fino al 2003, per non doverci trovare nuovamente di fronte al problema in sede di legge finanziaria. Ci auguriamo pertanto che, nel corso dell'esame in aula, si possa fornire una risposta a tali due problematiche.

Con riferimento all'articolo 3, che intende offrire una soluzione al problema drammatico che si trovano ad affrontare numerosi lavoratori italiani, rientrati (o che rientreranno) della Svizzera dopo avervi lavorato per molti anni, c'è da dire che in seguito all'accordo aggiuntivo alla Convenzione italo-svizzera del 1973, non rinegoziato, è stato approvato l'accordo tra l'Unione europea e la Svizzera nel 1999, che prevede la decadenza delle norme bilaterali; pertanto l'accordo aggiuntivo sul trasferimento dei contributi pensionistici decadrà automaticamente. L'impossibilità di trasferire i contributi determinerà per i lavoratori l'impossibilità di conteggiarli per poter richiedere la pensione di anzianità: migliaia di lavoratori emigrati in Svizzera, per motivi di lavoro, si troveranno quindi senza pensione in un'età molto difficile (tra i 53 e i 65 anni).

Per questa ragione il Parlamento da tempo si occupa del problema ed infatti la XI Commissione (Lavoro) della Camera ha votato una risoluzione che impegnava il Governo a farvi fronte. Al Senato è stato già avviato l'esame di specifici progetti di legge ed altrettanti sono stati presentati alla Camera da tutti i gruppi. Ora, con la proposta in discussione, si riconosce l'urgenza del problema, ma la soluzione appare decisamente insufficiente. È infatti estremamente limitativo e non risolutivo concedere la cumulabilità dei contributi solo fino al 31 dicembre 2003; da questa norma la gran parte dei lavoratori interessati rischia di essere esclusa. Si dovrebbe portare tale termine almeno fino al 2007, cioè almeno fino all'entrata in vigore del regime contributivo per tutti i lavoratori italiani. Questa richiesta è sostenuta, peraltro, anche da tutte le associazioni dei nostri lavoratori emigrati in Svizzera e ritengo quindi che il Governo farebbe bene ad accoglierla.

Vogliamo poi sottoporre al Governo e alla maggioranza un'ulteriore questione. Abbiamo colto l'occasione della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 108, oggi al nostro esame, per rivolgere l'attenzione alla questione della maggiorazione delle pensioni

ad un milione di lire. Da quanto si è appreso negli ultimi giorni nell'ambito della discussione già da tempo in corso nel paese, sull'applicazione restrittiva della disposizione prevista dall'articolo 38 della legge finanziaria per il 2002, solo una platea ristrettissima di pensionati potrà avvalersi di tale maggiorazione. Abbiamo quindi presentato degli emendamenti volti all'allargamento dell'esigua platea dei beneficiari, nei limiti comunque delle risorse già stanziare, che dalle stime effettuate dagli istituti previdenziali risultano in eccedenza.

Vorremmo infine segnalare una questione che è stata oggetto di ampia discussione in Commissione, con riferimento alla quale è stata adottata una soluzione che non ci ha convinto: mi riferisco al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge al nostro esame, che definisce una proroga ai termini su di una delega non esercitata dal Governo. Non abbiamo condiviso la decisione di aver dichiarato ammissibile l'emendamento proposto dal relatore, che ha introdotto tale proroga dei termini. Su questa decisione il gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, insieme ad altri gruppi dell'opposizione, ha sollevato obiezioni di costituzionalità al Presidente della Camera. Com'è noto, in data 29 marzo 2002, il Presidente della Repubblica ha provveduto a rinviare alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, proprio in ragione dell'inserimento di disposizioni volte a prorogare un termine già scaduto per l'esercizio della delega legislativa, ritenendo la situazione di evidente illogicità giuridica.

Ora, con il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 108 si dispone un differimento di sei mesi nei termini previsti dall'articolo 45, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'emanazione di decreti legislativi correttivi di precedenti decreti legislativi in materia di ammortizzatori sociali e di incentivi all'occupazione. A legislazione vigente, il termine per l'esercizio della suddetta delega verrebbe a scadere

proprio il prossimo 19 luglio, ma — in virtù del disposto del comma 4 del citato articolo 45 della legge n. 144 del 1999 — è previsto che il Governo decada dall'esercizio della delega, qualora non trasmetta alle Camere il relativo schema di decreto legislativo entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega stessa.

Tale termine è scaduto il 20 maggio del 2002.

Questo nostro parere è stato, tra l'altro, confermato dal Comitato per la legislazione, il quale ha posto come condizione che all'articolo 1, comma 2, si sopprima la relativa disposizione volta a modificare il termine per l'esercizio di una delega, in quanto l'inserimento di tale disposizione in un disegno di legge di conversione non corrisponde ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge.

Per queste motivazioni, che potrebbero costituire un precedente per altre deleghe in scadenza o già scadute, riteniamo sarebbe opportuno soprassedere all'inserimento del comma 2 dell'articolo 1 e, a tal proposito, abbiamo anche presentato un emendamento che lo sopprime.

In conclusione, questo decreto-legge contiene luci ed ombre in merito alle finalità che si propone. Alcune norme migliorative sono state introdotte nel testo approvato dalla Commissione e ci auguriamo che ulteriori miglioramenti possano essere introdotti durante il confronto in aula e con l'approvazione definitiva del testo da parte di questa Camera (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Alfonso Gianni. Ne ha facoltà.

ALFONSO GIANNI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, ci troviamo di fronte ad un provvedimento piuttosto composito, stretto tra Scilla e Cariddi, come gli stessi titoli indicano. Infatti, il decreto-legge in esame riguarda disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza.

Su entrambi i temi pendono due grandi provvedimenti (appunto Scilla e Cariddi): da un lato, il provvedimento relativo al mercato del lavoro, quello che contiene o conteneva la famosa o famigerata modifica relativa all'articolo 18 dello statuto dei diritti dei lavoratori, attualmente in discussione al Senato e, dall'altro, la legge delega in materia pensionistica, rispetto alla quale in Commissione lavoro — come il presidente, che gentilmente ascolta, sa — abbiamo chiesto al Governo un chiarimento di fondo in ordine a quali siano le sue effettive intenzioni, vale a dire se procedere in questo campo oppure sospendere in attesa di una definizione della questione in sede di confronto con le parti sociali.

Quindi, necessariamente, affrontiamo una materia un po' — se il Presidente mi consente — di sponda, all'interno della quale sono inserite norme di vario genere che, dunque, non suscita particolare *pathos* nell'Assemblea parlamentare, voglio sperare non per disinteresse rispetto alla materia in sé ma, appunto, perché la stessa è in ogni caso subordinata a decisioni più grandi, alcune delle quali probabilmente sono sottratte a questo Parlamento.

Dunque — per chi ha della discussione sulle linee generali una concezione semanticamente propria, nella quale si affrontano problemi generali senza soffermarsi su un dettaglio o un *résumé* degli emendamenti, che può essere svolto in un'altra fase del dibattito — è difficile intervenire. Lo faccio semplicemente per segnalare alcuni aspetti, affinché ne rimanga qualche traccia a verbale e perché le mie considerazioni possano costituire un precedente rispetto a qualche intervento che svolgerò in sede di illustrazione dei singoli emendamenti.

Nel corso della futura discussione, con riferimento agli aspetti lavoristici, insisteremo su due elementi — che voglio volutamente generalizzare, anche se attengono ad alcuni aspetti specifici — che dalla drammaticità di questa specificità traggono forza.

Quanto al primo aspetto, nel testo sono previsti provvedimenti di proroga dei trattamenti di mobilità in aree del Mezzogiorno particolarmente tormentate anche da recenti vicende che hanno riguardato la condizione ecoambientale della zona; in questo caso, mi riferisco a Gela, a Priolo e annessi e connessi. Durante la discussione in Commissione, su iniziativa del relatore, è stata introdotta una modifica che decurta ulteriormente il godimento dell'indennità di mobilità. Capisco che si possa dire che ognuno è affezionato a vecchie convenzioni; in questo caso, indubbiamente, l'espressione può riferirsi a me stesso. Tuttavia, torno a ripetere che un provvedimento di sostegno al reddito, per logica, non può contenere un'idea di *décalage* nel tempo, quasi che vi fosse un rifiuto a reintrodursi in una condizione di lavoro e, quindi, di reddito, di retribuzione e di salario pieno, tra virgolette: si tenga conto che le retribuzioni italiane, come lor signori sanno, sono al penultimo o al terzultimo posto nel quadro europeo, a parità di prestazioni lavorative. Non è pensabile che una persona, che ha famiglia, che affronta problemi e che vuole, comunque, disporre di un minimo di reddito, scelga naturalmente una condizione di sussistenza ai minimi termini, quando potrebbe aumentare il proprio reddito tramite una prestazione lavorativa.

Se il problema è l'esistenza di altre forme di lavoro, su questo si può intervenire per via ispettiva. Mi riferisco ad altre forme di lavoro nascoste nelle intercapedini di un'economia più o meno sommersa: in questo caso, si dovrebbe intervenire tramite un'azione ispettiva che ne proibisca o, quanto meno, ne limiti le possibilità di accesso. Non si può intervenire su un diritto riconosciuto, se il lavoro è stato perso non per propria responsabilità ma per la situazione contingente o strutturale dell'economia o per un processo di ristrutturazione, in cui non siano stati utilizzati gli altri mezzi disponibili, previsti almeno nello spirito originario della legge 23 luglio 1991, n. 223, sui licenziamenti collettivi. Siamo, quindi, di

fronte a tutt'altra fattispecie rispetto a quella dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori.

Ebbene, si deve necessariamente concludere che un *décalage* nel tempo del trattamento di mobilità è illogico, è — lo ripeto — illogico; al contrario, più la condizione di non occupazione diventa cronica in capo alla persona, più diventa difficile la sua occupabilità. Quindi, il *décalage* aggiunge alla tragedia della mancanza di una ricollocazione in un nuovo rapporto di lavoro il dramma quotidiano della diminuzione del reddito; dopodiché, non c'è da meravigliarsi se esiste un'economia sommersa, illegale o, addirittura, ai confini della microcriminalità. E qualche volta questi confini sono travalicati.

Noi dobbiamo assumere il problema dell'assistenza contro la disoccupazione come un problema estremamente serio. Nel quadro OCSE, l'Italia è uno degli ultimi paesi, superato forse dalla Grecia e da un paio d'altri. Non ricordo se siamo penultimi o terzultimi: queste classifiche variano annualmente e, non essendo gradevoli come quelle dei campionati calcistici, non vengono seguite con grande entusiasmo.

In ogni caso, siamo uno degli ultimi paesi quanto a spesa diretta nei confronti dei disoccupati. Per spesa diretta, come è noto, si intende, non i 14.540 miliardi di lire che nell'ultimo bilancio stabilito in lire costituivano i trasferimenti dello Stato alle imprese, ossia ai datori di lavoro, in funzione di incremento dell'occupazione sotto forma di incentivi, di sgravi fiscali o di quant'altro, ma diretta nel senso di un trasferimento di quantità monetaria nelle tasche — signori! — dei disoccupati. In altre parole, non abbiamo un salario di cittadinanza, un salario sociale o un reddito minimo garantito: insomma, non abbiamo un trasferimento alle persone in modo tale di metterle in condizione di evitare un continuo ricatto sul fronte del mercato del lavoro in relazione alla loro necessaria ed inevitabile — spero che nessuno lo contesti — volontà di sopravvivenza quotidiana. Inoltre, anche quando viene prevista dal legislatore una forma di

indennità di mobilità, che rompe il meccanismo della continuità del rapporto di lavoro, si prevede un *décalage*.

Ora, voglio ricordare al relatore che quando venne pensata una riforma della cassa integrazione (mi riferisco in questo caso — ahimè — agli anni ottanta assai lontani), perché anche da parte delle organizzazioni sindacali si poneva in dubbio la possibilità dell'esistenza di un istituto, che poteva continuare ad essere applicato per un numero quasi indefinito di anni, di proroga in proroga (l'Italia è il paese delle proroghe, come è noto), in costanza di rapporto di lavoro, si decise che poteva essere anche pensabile — sottolineo, poteva essere anche pensabile — che questo rapporto di lavoro venisse meno, una volta che (questa era la filosofia originaria della legge n. 223 del 1991, o meglio dei lavori parlamentari preparatori della stessa legge) intervenisse davvero il licenziamento collettivo — sempre di questa fattispecie sto parlando — ma in ultima istanza, ossia dopo che si era tentata la riduzione consensuale dell'orario di lavoro, dopo che si fossero tentate le forme di cassa integrazione, ordinaria e straordinaria, e dopo che si fossero tentati i contratti di solidarietà, insomma tutte le forme morbide, peraltro già sperimentate in altri paesi, con cui si poteva sopperire, anche per un periodo non breve, alle difficoltà dell'azienda, del settore o di quella particolare zona, senza arrivare al dramma dei licenziamenti. A questo punto, una volta che tutto questo fosse stato esperito, evidentemente senza successo, si poteva anche pensare ad una scissione, ad una recessione, ad una cesura nel rapporto di lavoro. Pertanto, il lavoratore non era più dipendente di quella società, ma continuava ad avere una indennità di mobilità, quindi un sostegno al reddito, che era pari almeno alla cassa integrazione, che già inizialmente — come voi ben sapete — è pari all'80 per cento del salario pieno. Allora, noi pensavamo che non potesse scendere oltre questa cifra: invece, il legislatore decise di scendere oltre tale cifra fino ad arrivare al 20 per cento dell'80 per cento.

Alla fine, tutto questo, rivista la composizione tra contribuzione e altre voci, porta il salario più o meno al di sotto del 50 per cento della cifra iniziale. Con queste cifre non si vive: questo è il problema. Infatti, con i salari operai come quelli italiani (nel caso dei metalmeccanici poco più di un milione di vecchie lire, meno della corrispondente qualifica dell'operaio tedesco) non si vive, c'è poco da fare. Se li portiamo al di sotto o vicini alla cifra del 50 per cento, noi stimoliamo altre forme più o meno lecite di approvvigionamento del reddito, senza avere alcuna possibilità di controllo sui medesimi.

Allora, io sostengo e dico che è cieca questa logica, questa « turcheria » nella gestione dell'assistenza. Se si accede al concetto di protezione del reddito del disoccupato — trasferito, come è giusto fare, direttamente nelle sue tasche e non di un ipotetico datore di lavoro —, se cioè si evita che piova sul bagnato umidificando, finalmente, l'asciutto, bene, allora conviene farlo in maniera non dico piena, ma senza continuare a seguire quella logica secondo cui si perde il 20 per cento, poi ancora il 20 per cento e via di questo passo. Signor Presidente, questa è la prima questione che mi sono permesso di sollevare cercando di rimanere nella generalità in seguito, quando analizzerò gli emendamenti, entrerà nel dettaglio.

La seconda questione riguarda il nesso tra indennità di mobilità, formazione e lavori socialmente utili. Anche in questo caso, come vedrete, i nostri emendamenti cercano di capovolgere la logica del Governo, della maggioranza e del relatore. Non si vuole il condizionamento del lavoro socialmente utile prestato presso un ente locale ai fini dell'indennità di mobilità né l'obbligo della formazione, della partecipazione a corsi ai fini del godimento dell'indennità: questa è una falsa garanzia. Noi dobbiamo attribuire l'indennità di mobilità perché la gente, che ha lavorato tanto e che si trova — non per propria colpa — in uno stato di disoccupazione, sopravviva e cerchi lavoro. Torno a ripetere che nessuno si trova naturalmente in una condizione di assistenza, questa è una

demagogia iperliberista confutabile da mille ed una inchieste dal punto di vista sociologico.

Dobbiamo mettere questi lavoratori in condizioni di avere — scusate la rozzezza dell'espressione — pane e salame. Lo Stato, visto che si deve preoccupare dell'elevamento culturale — se mi permettete questa parola —, professionale e di capacità produttiva delle singole persone, deve mettere a loro disposizione dei corsi professionali o possibilità di occupazione nell'ambito di un lavoro socialmente utile, che può anche incrementare la loro capacità e, dunque, la loro forza sul mercato e ciò integrando l'indennità di mobilità con lo stipendio pieno. Tale stipendio dovrà essere uguale a quello percepito da altri lavoratori impiegati nelle stesse mansioni o, quanto meno, non inferiore all'ultimo stipendio — ovvero salario, visto che stiamo parlando di categorie basse e non certo di ingegneri elettronici — conosciuto (per fare la metafora di un famoso film). Questo è il capovolgimento logico — quindi anche normativo — che dà ragione ad alcuni emendamenti che in seguito verranno esaminati. Dove si pone la condizione dell'indennità di mobilità e della fruizione dei corsi, al contrario si propone l'indennità di mobilità con l'aggiunta della possibilità di fruire dei corsi o di avere accesso a lavori presso le amministrazioni o gli enti pubblici — i famosi lavori socialmente utili —, in questo caso con l'integrazione di ciò che separa l'indennità di mobilità — già pari alla cassa integrazione, cioè all'80 per cento — dallo stipendio pieno per l'equivalente funzione o, quanto meno, prendendo in considerazione l'ultimo stipendio conosciuto dalla persona che svolge quel tipo di lavoro. Si tratta di un'altra filosofia, me ne rendo conto: è una filosofia che costa anche qualcosa, ma è anche rispettosa del lavoro, del suo diritto, delle condizioni in cui la prestazione lavorativa si svolge.

Prima di arrivare all'ultimo problema — che mi sta particolarmente a cuore — ve ne è un altro rappresentato dal carattere « raccogliaccio » del testo che emerge dai lavori della Commissione e ciò anche a

causa dell'introduzione di alcune modificazioni. Sottosegretario Viespoli, vorrei umilmente ricordarle — naturalmente sulla base dei principi « bignameschi » del diritto pubblico e costituzionale — che la legge dovrebbe avere un carattere astratto e generale. In questo momento non riesco esattamente a trovare il punto che vorrei analizzare, il quale però rappresentando l'origine di un emendamento è sicuramente contenuto nel testo.

PASQUALE VIESPOLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Si tratta di un emendamento dell'opposizione !

ALFONSO GIANNI. È difficile poter scrivere che una norma non può essere goduta da un numero di lavoratori superiori a venti unità.

Insomma, indicate nome e cognome. Lei ricorda la poesia di Prévert a proposito della famiglia di Luigi che non arrivava nemmeno ad una certa cifra; in questo caso arriviamo a 20 lavoratori e ne indichiamo nome e cognome. È una notazione di stile !

PASQUALE VIESPOLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Non c'entra il Governo; si tratta di un emendamento dell'opposizione !

ALFONSO GIANNI. La replica del Governo riapre la discussione. Comunque, è un po' sorprendente; si tratta di un aspetto che ho sollevato al fine di prospettare un'altra questione che il sottosegretario Viespoli conosce bene; non guardo al numero — non sono infiniti in questo caso — ma credo siano meno di 400 (non ricordo, non vorrei dimenticarne alcuno, forse potrei anche indicare i nomi e i cognomi) o 398; sono un caso di specie, rivelatore degli effetti di un processo di privatizzazione che, al di là della mia ideologia, è stato condotto in modo canino. Mi riferisco ai lavoratori della Ligabue (li potete vedere sdraiati all'aeroporto di Fiumicino), i quali ancora aspettano la soluzione del problema della continuità del rapporto di

lavoro. Al riguardo, in Commissione lavoro è stata approvata all'unanimità una risoluzione, anche grazie al suo presidente che è presente in aula; è stato accettato dal Governo un ordine del giorno in occasione di un altro provvedimento presentato dai colleghi dei Democratici di sinistra e vivamente da me appoggiato; vi sono state alcune prese di posizione da parte del presidente della regione Lazio (un po' lontano dalle mie convinzioni politiche), del presidente della provincia, del sindaco di Fiumicino e di Roma, ovvero degli enti locali ai quali fa capo l'aeroporto di Fiumicino; tuttavia, si tratta di un aeroporto internazionale e pertanto la questione riguarda il trasporto aereo internazionale.

Pertanto, da un lato, vorrei sottolineare — lo faccio in sede politica — la volontà di giungere, tramite al tavolo di concertazione organizzato presso il Consiglio dei ministri e del quale il sottosegretario Viespoli credo sia uno dei protagonisti, ad una soluzione dignitosa per questi lavoratori; dall'altro lato riproponiamo in questa sede, sotto forma emendativa, il tema della estensione dell'attuale sistema degli ammortizzatori sociali. Naturalmente questa norma prelude ad un discorso più complessivo. Per questo motivo affermo che ci troviamo tra Scilla e Cariddi, vale a dire tra due grandi riforme o controriforme, a seconda del giudizio, relative al mercato del lavoro e alle pensioni, nell'ambito delle quali dovrebbe rientrare, anche con riferimento all'aspetto dei rapporti con le organizzazioni sindacali, il tema degli ammortizzatori sociali; per anticipare e richiamare questo tema in senso universalistico si dovrebbe affrontare il problema dell'introduzione degli ammortizzatori sociali per i lavoratori del trasporto aereo che attualmente ne sono privi, così come ne è priva tutta una serie di tipologie di lavoratori che non rientrano strettamente nel settore industriale e manifatturiero. È un grande problema perché non si può proclamare, come il Libro bianco prevede, la necessità di un statuto dei lavori, riconoscendo dunque una pluralità di tipologie di lavoro (l'ISTAT ha affermato che in questo paese vi sono 41 tipologie di lavoro,

ma credo abbia esagerato; è come se ci trovassimo nella stessa situazione della Francia: come si fa — diceva De Gaulle — governare un paese che ha 400 tipi di formaggi? Fra poco arriviamo a 400 tipi di rapporti di lavoro e diventa ingovernabile il mondo ed il mercato del lavoro! Indubbiamente è chiaro che siamo di fronte ad una pluralità di tipologie di lavoro (può non piacere a me, ma ad altri sì) e non più ad una tipologia classica di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con una connotazione di relativa o quasi totale sicurezza e copertura dal punto di vista della difesa contro il licenziamento o dal punto di vista previdenziale o della tutela sanitaria.

Pertanto occorre al riguardo dare dei segnali; non si può fare un convegno sullo statuto dei lavori, rimandando sempre, di volta in volta, i problemi concreti che alludono a questa necessità. Occorre estendere il sistema degli ammortizzatori sociali anche alle categorie che ne sono prive, traendone occasione da fatti drammatici; lo si può fare perché è stato fatto nei confronti di alcuni pezzi del sistema inerente al trasporto aereo, come in alcuni casi è avvenuto ad esempio a Linate — così mi si dice — o altrove.

Quindi nelle pieghe del sistema legislativo attuale, senza aver ancora posto mano a riforme che personalmente auspico, o ad altre ipotesi di modifica avanzate altrove, si può agire per definire positivamente una situazione che è scandalosa e che rivela, in un centro nevralgico del trasporto aereo internazionale, una situazione di sofferenza per coloro che ci lavorano. Ho rispetto per tutte le categorie, ma ho anche il senso delle cose, in parte perché sono stato un sindacalista ed in parte perché gli anni passano per tutti. Comprendo quindi che per categorie strategiche quale quella dei piloti o per altre sia più semplice far valere le proprie posizioni, legittime e giustissime, che, peraltro, sostengo. Sento tuttavia il bisogno di sostenere ancor di più le ragioni di coloro che lavorano alla ristorazione per i passeggeri che viaggiano lungo i tragitti internazionali, personale che non ha forza di contrattazione — a meno che non voglia

sdraiarsi dinanzi agli aerei per bloccarli — ma che, in una concezione economica, ed anche umana, dell'insieme del trasporto aereo, è altrettanto importante.

Non vorrei ritornare alla famosa battuta marxiana sulla cuoca che può prendere il potere nel paese, perché questo fa parte di una certa mitologia che, sotto il profilo letterario, mi piace ricordare. È indubbio però che questa società, complessa, immateriale e sofisticata, senza coloro che svolgono i lavori umili, non va avanti, a meno di non pensare che tali lavori possano essere svolti soltanto dagli extracomunitari; allora però occorrerà farli riemergere, come da noi proposto. E allora: o si risolve questa situazione oppure anche l'aeroporto internazionale di Fiumicino, se non si risolve il problema della società Ligabue, pur non riguardando la questione dei piloti o dei controllori di volo, degli *stewart* delle *hostess*, difficilmente funzionerà.

Mi sembra allora, signor rappresentante del Governo, che quella rappresentata da questo eterogeneo e « salsiccioso », — come avrebbe detto il presidente Ingrao — decreto-legge, potrebbe essere un'ottima occasione per prevedere una norma *ad hoc* che offra uno spiraglio di luce in questo contesto. Se si riuscisse poi, all'interno di questo contesto — *per aspera ad astra* — anche ad incrementare la disponibilità del Governo sulla questione delle pensioni minime, finalmente rispondendo non soltanto ad un proclama del tutto elettorale formulato dalla destra, ma ad un emendamento presentato nella scorsa legislatura da Rifondazione comunista (che il centrosinistra non accolse e che le destre strumentalmente appoggiarono, salvo poi capovolgere le posizioni) e se si portassero le pensioni minime per tutti ad un milione di lire, allora si potrebbe fare molto. Ho sentito parlare un certo ministro T della possibilità di allargare i vincoli contenuti nei Trattati di Maastricht, di Amsterdam e in altre migliaia di trattati stipulati in ridenti città i cui nomi mi sfuggono; probabilmente ve ne sono anche di non ufficiali. È un'idea che noi portiamo avanti da tempo; a mio parere, occorrerebbe

ritornare ad una logica di allargamento dei cordoni della borsa e di rilancio della domanda; lo dico dal punto di vista di chi ha una concezione liberale, ma anche dal punto di vista di chi ha invece una concezione di tipo solidaristico o comunista (come qualcuno potrebbe accusare) sarebbe realmente il momento di allargare i cordoni della borsa, considerato che i salari italiani sono nelle condizioni che ho descritto, che il livello di povertà cresce nel contesto europeo ed anche in quello italiano e che purtroppo la relativa e molto modesta diminuzione del tasso di disoccupazione non consente, per ciò che riguarda le classi più umili, a questo paese di essere in una condizione di prosperità e di tranquillità sociale.

Noi vogliamo capire, allora, le intenzioni del Governo. Intendiamoci, non abbiamo molta fiducia, però questo è un Parlamento e uno esprime un auspicio, con tantissimo — come diceva Romain Rolland — pessimismo della ragione, però lo espone, altrimenti si dovrebbe zittire definitivamente, dovrebbe lanciare un grido di dolore e acquietarsi per sempre. Tuttavia, anche in vista del DPEF, che arriverà alla Camera domani o giù di lì, siamo curiosi di capire se si aprirà qualche spiraglio per la soluzione di problemi concreti. Sarebbe importante; noi comunque lo chiediamo e ci battiamo per i nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 2843)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Gazzara.

ANTONINO GAZZARA, Relatore. La ringrazio, signor Presidente. Più che una replica, si tratta solo di qualche considerazione, soprattutto in merito all'intervento lucido ed attento dell'onorevole Alfonso Gianni, il quale mi ha attribuito il

merito — ma non lo voglio, perché non mi appartiene — di aver modificato una norma, decurtando del 20 per cento l'indennità di mobilità prevista. Rispondo soltanto che la previsione originaria era che la misura dell'indennità di mobilità relativa al periodo di proroga fosse ridotta del 20 per cento. Nella relazione avevo fatto notare — e, come me, aveva fatto il Comitato per la legislazione — che questa dicitura si prestava ad interpretazioni differenti. Mi è stato risposto con tempestività inusitata dal ministro, il quale ha affermato: in merito all'osservazione sulla riduzione dell'indennità di mobilità, si puntualizza che la riduzione del 20 per cento prevista ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 va applicata sulla misura dell'indennità già decurtata dopo il primo anno di fruizione dell'indennità medesima. Ciò si evince — quindi, non è un'aggiunta né una modifica — anche dalla relazione tecnica che ha accompagnato il provvedimento, in quanto l'importo delle indennità mensili, rispettivamente 597 e 609 euro, riferite alle due fattispecie considerate, è effettivamente il risultato derivante dalla doppia operazione di riduzione della misura massima dell'indennità di mobilità. Quindi, si è compiuta un'attività di chiarezza, per evitare illusioni e contestazioni successive, mentre il discorso era chiaro da prima, anche se non era stato esplicitato — e risulta evidente anche da quanto emerge in questa discussione — come avrebbe potuto e forse dovuto essere.

In secondo luogo, verranno presentati emendamenti relativi alle pensioni minime. Mi rendo conto che il tema è delicatissimo e che la platea delle persone interessate, che si trovano in una situazione di disagio economico è notevole; mi rendo conto anche delle difficoltà che ci sono e mi rendo conto, soprattutto, della difficoltà politica di accettare il fatto che il Governo abbia mantenuto l'impegno e che, a fronte di una platea di 2 milioni e 200 mila interessati, ha già soddisfatto un milione e 800 mila domande da parte di coloro che possedevano i requisiti, confermando peraltro la disponibilità a redistribuire le somme residue per sovvenzioni o

comunque per interventi di identico tipo. Quindi, ben vengano gli emendamenti, con l'augurio che le somme disponibili siano sempre maggiori.

Vi è infine un terzo punto. La disponibilità ad esaminare con attenzione gli emendamenti c'è tutta, tanto di carattere particolare, quanto di carattere generale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

PASQUALE VIESPOLI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. La ringrazio, signor Presidente. Vorrei soltanto puntualizzare alcune osservazioni rispetto a quanto è emerso dal dibattito. Innanzitutto, neanche nell'impostazione iniziale del provvedimento, poi opportunamente corretta in Commissione, vi era alcuna intenzione da parte del Governo di determinare nuove figure di lavoratori socialmente utili. Si trattava, nel caso di specie, per soggetti che sono coinvolti in misure di accompagnamento, di prevedere comunque le condizioni per cui, rispetto al sistema di protezione, si determinasse una prestazione, che era stata individuata all'interno di un'attività socialmente utile.

Tale impostazione trova sostegno nella modifica apportata in sede di esame in Commissione tant'è che il Governo non ha avuto alcuna difficoltà a accogliere un emendamento che chiarisse tale impostazione e che sostanzialmente riportasse — anche rispetto ai casi di proroga della mobilità — la stessa fattispecie prevista successivamente per la vicenda riguardante i lavoratori del settore sanitario. Tali soggetti, peraltro, non hanno tutela. Essi rappresentano una tipologia di soggetti rispetto alla quale si interviene dopo un percorso che ha visto l'applicazione della cassa integrazione straordinaria, visto lo stato di carenza di tutele. Si determina, dunque, una tutela per chi non l'ha. Ciò, giustamente, invita ad una più compiuta riflessione su come determinare condizioni di tutela per quei soggetti che non hanno tutele, e su come articolare, non una diversa filosofia, ma un raccordo tra prestazione e politiche attive del lavoro,

finalizzato all'occupazione dei lavoratori, tenendo anche conto, onorevole Gianni, delle competenze nell'ambito del settore della formazione professionale.

Vorrei, inoltre, evidenziare la questione relativa ad un aspetto delicato — che credo imponga al rappresentante del Governo un chiarimento — riguardante l'articolo 1, comma 2, e la proposta del relatore, condivisa dal Governo ed accolta dalla stessa Commissione successivamente al parere espresso dal Comitato per la legislazione.

La proposta del relatore ci sembra utile e di buon senso. Tuttavia, ritengo che la posizione del Governo rispetto ad un argomento tanto delicato ed il senso di responsabilità che la Commissione ed il presidente della stessa hanno mostrato nell'esprimere detto parere, abbiano avuto origine dalla consapevolezza dell'esistenza di un precedente che corroborava questa indicazione, legato — aggiungo, paradossalmente — proprio all'articolo 45 che si intendeva modificare attraverso l'emendamento. Tale precedente inseriva una proroga all'interno di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, in una situazione temporalmente diversa. Infatti, in quel caso, si trattava di una delega aperta, nel senso che ancora non erano scaduti i termini ma che tuttavia determinava l'inserimento di una proroga all'interno di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge. Nel caso di specie è difficile parlare di concessione di una nuova delega o di proroga di una delega in essere; si tratta piuttosto di un recupero relativamente al processo complessivo di espressione dei pareri, per consentire il rispetto dei termini di consegna dei decreti al Parlamento.

Credo che — lo ripeto — la soluzione individuata dal relatore, pur con le considerazioni giuste ed istituzionalmente corrette del presidente della Commissione, possa determinare le condizioni per il raggiungimento dell'obiettivo di non interrompere un processo normativo, peraltro ampiamente condiviso sia sul terreno sociale, attraverso il coinvolgimento delle

parti sociali, sia su quello istituzionale, attraverso il parere già espresso dalla Conferenza unificata.

Un'ultima considerazione riguarda le riflessioni svolte dall'onorevole Gianni sul tema dei lavoratori del settore del trasporto aereo ed in particolare della Ligabue.

Come ha già sottolineato l'onorevole Gianni, si tratta di una vicenda che il Ministero del lavoro sta seguendo, nel senso che, dopo un percorso che ha riguardato altri soggetti i quali hanno tentato di trovare soluzioni ad una vicenda difficile e per molti aspetti anche drammatica (che, per questo motivo, necessita quindi del massimo della sensibilità operativa possibile), si è assunto il compito di coordinamento rispetto a tale settore e a tale particolare vicenda che coinvolge soggetti pubblici e privati.

In questa fase, mi permetto soltanto di evidenziare — fermo restando un approfondimento in sede di discussione sugli emendamenti — che si tratta di una questione rimessa alle parti, perché queste ultime si stanno confrontando, stanno discutendo (peraltro, lo ripeto, si tratta di parti sociali ma con il forte coinvolgimento da parte di soggetti che, come l'onorevole Gianni ricordava, sono la regione, il comune, la provincia di Roma ed altri). Si tratta insomma di una materia che, in questo momento, è in discussione tra le parti al fine di individuare un punto di convergenza.

Ritengo quindi che, in questa fase, sia giusto lasciare tale materia al confronto delle parti perché credo si tratti di una questione rispetto alla quale — lo dico con estrema chiarezza — deve emergere un forte senso di responsabilità, in particolare sul versante datoriale, che si avvia — me lo auguro — ad una positiva soluzione e rispetto alla quale, in questa fase, è forse più giusto (salvo l'approfondimento in sede di esame degli emendamenti) mantenere un'attenta vigilanza al fine, eventualmente, di intervenire in seguito sul terreno di un ulteriore accompagnamento (nel caso in

cui non si dovesse trovare un punto di sintesi soddisfacente nel confronto già in essere).

Per il resto (trovo giusto rinviare l'approfondimento alla fase di discussione degli emendamenti), sul tema delle pensioni minime, non so se questo sarà il provvedimento all'interno del quale individuare un'ulteriore possibilità di utilizzo delle risorse (quindi l'individuazione di altre tipologie) ma, sicuramente, il Governo non può che ribadire — perché lo ha già affermato e detto in più circostanze ed occasioni — che, una volta definita, per così dire, la prima platea dei soggetti coinvolti dall'aumento della pensione ad un milione, fatto il monitoraggio, determinati i numeri, le quantità e rapportate queste ultime alle previsioni dell'INPS in termini di numeri complessivi di tale platea di riferimento, è chiaro che le risorse individuate nell'ambito della finanziaria dovranno essere vincolate in relazione all'oggetto — cioè l'aumento delle pensioni minime — attraverso un'articolazione, da determinarsi in questa o in altra sede, che comunque costituisce, in relazione al provvedimento, un impegno che il Governo intende rispettare.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituenti un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Australia sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio in Italia, effettuato a Roma il 10 febbraio e l'11 aprile 2000 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (2133) (ore 17,57).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituenti un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Australia sugli atti di stato civile da

prodursi da parte di cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio in Italia, effettuato a Roma il 10 febbraio e l'11 aprile 2000, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

La ripartizione dei tempi riservati alla discussione del disegno di legge è pubblicata in calce al vigente calendario dei lavori (*vedi resoconto stenografico della seduta del 27 giugno 2002*).

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 2133)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Paoletti Tangheroni, ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 116 del codice civile italiano prevede che lo straniero che intenda contrarre matrimonio in Italia debba esibire un certificato rilasciato dalle autorità competenti del proprio Stato, nel quale si attesti che, in base alle leggi di detto Stato, nulla osta al matrimonio.

In Australia, in base all'ordinamento vigente, non esiste alcuna autorità in grado di rilasciare un tale certificato. La situazione è simile a quella che si verificava con gli Stati Uniti d'America e che fu risolta nel 1965 con uno scambio di lettere che prevedeva la possibilità di presentare una documentazione sostitutiva. Si è pertanto pervenuto con il Governo australiano di regolare la situazione allo stesso modo.

Conseguentemente, lo scambio di lettere con l'Australia prevede che, qualora i cittadini australiani che intendono con-

trarre matrimonio in Italia non possano presentare la documentazione prevista dall'articolo 116 del nostro codice civile, l'Italia accetti i seguenti documenti: o una dichiarazione giurata resa dal cittadino australiano di fronte all'autorità australiana competente in Italia, oppure ogni altro documento australiano dal quale risulti indirettamente che, in base alla legge australiana, nulla osta al matrimonio.

Inoltre, qualora i documenti di cui alla lettera *b)* non fossero disponibili, essi potranno essere sostituiti da un atto notorio firmato in presenza del console o dell'ufficiale dello stato civile italiano dal quale risulti che nulla osta al matrimonio.

Lo scambio di lettere tra l'Italia e la Australia in materia di matrimonio comporta una deroga all'articolo 116 del codice civile e quindi incide sulla normativa italiana; pertanto, come avvenne nei riguardi di analogo accordo con gli Stati Uniti d'America, a cui facevo riferimento prima, lo scambio di lettere deve essere oggetto di approvazione parlamentare che dia piena ed intera esecuzione allo stesso.

La deroga all'articolo 116 del codice civile non contrasta con i principi della Costituzione italiana né con la disciplina comunitaria né ha rilevanza per i profili attinenti al rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali e ad eventuali precedenti interventi di delegificazione. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Si tratta, dunque, di un atto necessario per facilitare le relazioni tra i due paesi, che caldamente raccomandiamo. In Commissione ha avuto l'approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARGHERITA BONIVER, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, intervengo soltanto per ringraziare a mia volta la relatrice, che ha

spiegato, con ogni dettaglio possibile, il significato di questo disegno di legge che è stato licenziato all'unanimità dalla III Commissione e che, in realtà, ricalca un'azione simile avvenuta nel 1965 per quello che riguarda i matrimoni tra cittadini italiani e cittadini statunitensi. Il Governo auspica naturalmente una rapida approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Alberta De Simone. Ne ha facoltà.

ALBERTA DE SIMONE. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per dire che questo disegno di legge, che ratifica lo scambio di lettere, come la relatrice ha dettagliatamente qui esposto, tra il Governo di Canberra e la Farnesina (il Ministero degli affari esteri, quindi il nostro Governo), si inquadra in uno di quei problemi nuovi che ci troviamo dinanzi in questi tempi di globalizzazione, di grandi trasferimenti e mobilità: tempi in cui c'è una grande circolazione, anche con una tendenza sempre più all'aumento di cittadini che frequentemente si trasferiscono, anche per lunghi periodi, per ragioni di studio, di esercizio della propria professione o altro, in altri Stati.

Dunque, questi nuovi problemi richiedono ai singoli paesi una mentalità flessibile rispetto alle vecchie rigidità con cui lo Stato d'azione difendeva i propri codici ed i propri ordinamenti normativi.

Come la relatrice ha detto, si è già verificato un caso analogo, nel 1965, nel rapporto con gli Stati Uniti d'America. Con questo disegno di legge di ratifica si intende regolamentare il caso di un cittadino australiano che, trovandosi in Italia per un periodo più o meno lungo, dovesse voler contrarre matrimonio in Italia. Questa persona si troverebbe nella condizione di non poter assolutamente esibire i certificati richiesti dall'articolo 116 del nostro codice civile per la semplice ragione che nell'ordinamento australiano non è previsto il rilascio di questi certificati e di questi nulla osta. Dunque, con lo scambio di lettere con l'Australia, si prefigura una

deroga all'articolo 116 del codice civile italiano che necessita l'approvazione del disegno di legge di ratifica che ci accingiamo ad approvare.

Nel comunicare la condivisione del mio gruppo, già manifestata in sede di Commissione (il disegno di legge è stato approvato all'unanimità), non posso far altro che annunciare il voto favorevole alla ratifica di questo accordo e la condivisione del metodo proposto, che prevede la presentazione di una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità dal cittadino australiano di fronte all'autorità consolare competente in Italia oppure la presentazione di ogni altro documento australiano valido e veritiero dal quale risulti il nulla osta al matrimonio.

Dunque i parlamentari del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo voteranno a favore di questo disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 2133)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Paoletti Tangheroni.

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI, Relatore. Signor Presidente vorrei soltanto ringraziare per l'accordo ancora una volta qui manifestato. Ci si avvicina a forme di autocertificazione sempre più diffuse e necessarie in questo clima.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante il Governo.

MARGHERITA BONIVER, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 753 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 15, del regolamento) (2556) (ore 18,10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, che le Commissioni III (Affari esteri) e VII (Cultura) hanno approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

La ripartizione dei tempi riservati alla discussione del disegno di legge è pubblicata in calce al vigente calendario dei lavori (*vedi resoconto stenografico del 27 giugno 2002*).

**(Discussione sulle linee generali
– A.C. 2556)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore per la III Commissione, onorevole Malgieri.

GENNARO MALGIERI, *Relatore per la III Commissione*. Signor Presidente, signora sottosegretario, colleghi, nella mia relazione comprenderò anche la relazione che avrebbe dovuto svolgere l'onorevole Angela Napoli per la VII Commissione e che, purtroppo, è assente per un grave lutto che l'ha colpita.

La convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea è da considerarsi come una tappa decisiva verso l'integrazione culturale continentale alla quale scarsa attenzione viene normalmente dedicata dai parlamenti e dai governi europei, quando invece, a mio avviso, dovrebbe essere il presupposto dell'integrazione politica ed economica: integrazione difficile e problematica, come tutti quanti sappiamo, proprio perché, contrariamente a quanto auspicavano gli europeisti della prima ora, ai fondamenti culturali dell'unione continentale non si è ritenuto, nei decenni passati, di conferire l'importanza dovuta.

La Convenzione adottata a Lisbona l'11 aprile 1997 è stata firmata dall'Italia il 24 luglio 1997 ed è entrata in vigore il 1° febbraio 1999. Attualmente ne fanno parte 28 paesi.

La valenza culturale della convenzione si riscontra nel modo stesso in cui la stessa è stata concepita. Non è un caso, infatti, che due istituzioni particolarmente attente alle questioni della cultura e della difesa dei diritti dell'uomo e dei popoli quali il Consiglio d'Europa e l'UNESCO abbiano congiuntamente elaborato l'idea di tale convenzione in uno scambio epistolare avvenuto tra il Segretario generale del Consiglio d'Europa ed il Direttore dell'UNESCO nel 1992 (una modalità sicuramente originale, mi permetto di aggiungere positivamente originale). Sono seguiti poi scambi e studi di fattibilità tra le stesse istituzioni, fino all'esito di Lisbona.

La platea alla quale la convenzione si rivolge è molto ampia, comprendendo i paesi aderenti al Consiglio d'Europa (attualmente sono 44, l'ultimo entrato a far parte di tale organismo è stata la Bosnia-Erzegovina, divenuta membro solamente due mesi fa) e costituenti la Regione europea (mi permetto di ricordare che per Regione europea si intende l'area dell'Europa propriamente detta allargata agli Stati Uniti, al Canada ed all'Australia).

La convenzione realizza uno strumento giuridico completo ma anche molto complesso ed articolato, in quanto comprende

precedenti accordi e convenzioni in materia di riconoscimento dei titoli di studio tra gli stati membri del Consiglio d'Europa; allo stesso tempo, essa però rappresenta anche una sorta di testo unico che semplifica e chiarisce le precedenti disposizioni normative al fine di adeguare alle nuove esigenze le disposizioni varate in materia sia dal Consiglio d'Europa sia dall'UNESCO negli ultimi due decenni.

La convenzione che il nostro paese è chiamato a ratificare si fonda su alcuni presupposti culturali che la giustificano e sui quali non è possibile non concordare o avanzare soltanto delle riserve. Il primo presupposto è l'importanza dell'istruzione superiore nei diversi ordinamenti, evocata in molti provvedimenti di carattere internazionale ratificati da tutti i paesi europei; il secondo è rappresentato da una formazione europea che possa attingere alle diverse esperienze nazionali, le quali devono essere viste come fonti di ricchezza. In terzo luogo, la facilitazione della mobilità accademica attraverso il giusto riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio, che non pregiudichi comunque il principio di autonomia delle istituzioni universitarie (quest'ultimo è un punto estremamente qualificante della convenzione). Da ciò discende la considerazione, richiamata dal documento, secondo la quale la parte interessata — per parte in questo caso si intende lo Stato interessato — riconoscerà i titoli di studio rilasciati da altre parti — cioè da altri Stati — e che soddisfano i requisiti generali di accesso all'insegnamento superiore in quelle parti ai fini dell'accesso ai programmi compresi nel suo sistema di insegnamento superiore, a meno che non sussistano sostanziali comprovate differenze tra i requisiti di accesso nel paese che ha rilasciato il titolo di studio ed in quello in cui si chiede il riconoscimento dello stesso. È questo il cuore della convenzione, in cui sono contenuti tutti i caratteri ispiratori del provvedimento: le sinergie, la reciprocità, l'autonomia, la responsabilità dei governi, dei parlamenti e delle istituzioni accademiche e culturali.

Se certamente non si può parlare di un tentativo di uniformare gli ordinamenti, si deve comunque riconoscere che la convenzione ha aperto la strada all'integrazione degli stessi, fatto salvo il principio della salvaguardia della specificità di ognuno di essi. Le prime tre sezioni — delle undici in cui si articola il documento e che qui, sinteticamente, devo illustrare — offrono le chiavi di lettura della convenzione, attraverso la proposta di una serie di definizioni che contribuiscono a rendere intellegibile la materia, anche se poi si soffermano in una costruzione che, come ricordavo prima, è assai complessa.

In particolare, per quanto riguarda la competenza delle autorità, è fatto obbligo a ciascuna parte di comunicare, ad uno dei due depositari della convenzione (il segretario generale del Consiglio d'Europa o il direttore dell'UNESCO), quali siano le autorità competenti a formalizzare il riconoscimento dei titoli. Si precisa poi che le disposizioni contenute nella convenzione non pregiudicano in alcun modo le previsioni più favorevoli in materia di riconoscimento che risultano da un accordo bilaterale o multilaterale che interessi le parti, sia esso già esistente o non ancora concluso. Si tratta di un aspetto importante, credo, di democraticità degli ordinamenti, recepito nelle teorie comunitarie più avanzate. Il provvedimento in esame, dunque, non è esclusivo o, come potrebbe apparire a prima vista, totalmente assorbente.

Circa i criteri per la valutazione dei titoli, ciascuna parte si impegna ad adottare i provvedimenti relativi alle richieste di riconoscimento, considerando soltanto le conoscenze oggettive e le capacità dell'interessato, senza discriminazioni di nessun tipo, siano esse riferite al sesso, alla religione, alla cultura o all'appartenenza etnica. Si tratta, dunque, di criteri improntati alla trasparenza, alla coerenza e all'affidabilità.

Quanto agli obblighi derivanti dalla Convenzione, chi è interessato ad ottenere il riconoscimento di un titolo di studio superiore, è tenuto a fornire veritiere ed adeguate informazioni alle autorità com-

petenti per l'esame della sua richiesta, così come analogo obbligo attiene agli istituti di istruzione, che devono fornire informazioni pertinenti entro un lasso di tempo ragionevole.

Esiste, poi, un obbligo generale, che attiene tanto ai singoli quanto agli istituti, per cui ciascuna parte è tenuta, tramite i centri nazionali di informazione, a garantire che vengano fornite adeguate e chiare informazioni sul proprio sistema di istruzione. Si tratta di un aspetto centrale ed importante per la serietà e la verificabilità della idoneità dei titoli che si intendono riconoscere o far riconoscere.

Dalle disposizioni contenute nella IV sezione si evince che il riconoscimento non è automatico né privo di clausole da parte dello Stato al quale viene richiesto il riconoscimento stesso. A tale riguardo, mi sembra opportuno sottolineare l'articolo 5 della sezione IV, che è stato proposto dall'Italia e si fonda sul diritto di reciprocità, che stabilisce che nei casi in cui, nella parte che ha rilasciato diplomi di scuole secondarie, questi diano accesso all'insegnamento superiore solo se si superano ulteriori esami di ammissione, le altre parti possono concedere l'accesso se tali requisiti vengono soddisfatti, ovvero offrire un'alternativa per poterli soddisfare nell'ambito dei loro sistemi di istruzione. Ogni Stato, la Santa Sede o la Comunità Europea, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ovvero in qualsiasi momento successivo, possono comunicare ad uno dei depositari che si avvarranno delle disposizioni del presente articolo, specificando quali sono le parti nei confronti delle quali si intende applicarle, spiegandone altresì le motivazioni.

Si esclude, quindi, la deroga a quanto stabilito negli ordinamenti e nelle legislazioni dei paesi per i quali viene richiesto il riconoscimento del titolo.

La sezione V contempla, tra l'altro, la questione dei casi di agevolazione, ossia quei casi in cui i riconoscimenti di titoli di studio possono essere agevolati dall'una o dall'altra parte. In tal senso, l'articolo 3 della sezione V costituisce una sorta di

deroga al principio del riconoscimento di periodi di studio compiuti nell'ambito di un programma di insegnamento superiore, anche se in questo caso il limite è rappresentato dalle eventuali differenze di natura sostanziale che possono sussistere tra i sistemi di istruzione delle parti interessate.

Le conseguenze del riconoscimento previste nella sezione VI sono le seguenti: l'accesso ad ulteriori studi di insegnamento superiore e alla preparazione per il dottorato alle stesse condizioni che si applicano ai titolari di titoli di studio della parte a cui si chiede il riconoscimento; l'uso di un titolo accademico; la possibilità di accesso agevolato al mercato del lavoro.

Anche in questo caso il riconoscimento dei titoli può essere subordinato ai requisiti specifici di legislazione nazionale o ad accordi firmati con lo Stato di appartenenza degli istituti stranieri presenti sul suo territorio.

Di particolare rilevanza risultano, altresì, le disposizioni contenute nella sezione VII relative ai rifugiati politici, che conducono ad un ampliamento del riconoscimento dei diritti umani.

La sezione VIII impone alle parti un obbligo di adeguata informazione sulle proprie strutture universitarie e sui programmi di insegnamento.

Sull'obbligo di informazione si sofferma, ancora, la IX sezione, nella parte in cui viene richiesto un sistema trasparente per la descrizione dei titoli di studio.

La sezione X è incentrata sui meccanismi attuativi ed istituisce un meccanismo fondato sui due organi principali che presiedono alla valutazione dei titoli: il comitato della convenzione e la rete europea dei centri nazionali di informazione sulla mobilità accademica ed il riconoscimento (la cosiddetta rete ENIC).

Il comitato della convenzione è costituito da rappresentanti delle parti ed ai suoi lavori possono partecipare, come osservatori, gli Stati dell'Unione europea, la Santa sede ed i rappresentanti di organismi governativi e non governativi che operano nel settore del riconoscimento dei titoli della regione europea.

Tale organo si riunisce almeno una volta ogni tre anni e promuove e verifica l'attuazione della Convenzione adottando a maggioranza raccomandazioni, dichiarazioni, protocolli, modelli guida per le autorità competenti delle parti previa consultazione con la rete europea dei centri di informazione sulla mobilità accademica di riconoscimento. Le decisioni non sono giuridicamente vincolanti per le parti, ma queste si impegnano ad uniformarvisi sottoponendole all'attenzione delle autorità competenti. Il comitato riferisce al Consiglio d'Europa ed all'UNESCO. Il rappresentante italiano, come esplicitato nell'articolo 6 del disegno di legge di ratifica, è designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero degli affari esteri.

La rete ENIC è stata istituita con decisione del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa e del comitato regionale per l'Europa dell'UNESCO nel giugno del 1994. In base all'articolo 3 della sezione X nel caso in cui da una parte sia istituito o mantenuto più di un centro nazionale di informazioni tutti saranno membri della rete, ma i centri nazionali di informazioni interessati disporranno di un solo voto.

In base alle clausole finali contenute nella sezione XI l'adesione di nuovi Stati membri dopo l'entrata in vigore, peraltro già avvenuta il 1° febbraio 1999, è soggetta ad una decisione approvata con la maggioranza dei due terzi delle parti. Per quanto riguarda i rapporti con le convenzioni già esistenti in materia è stabilito che le parti della convenzione in esame applicheranno quest'ultima nelle loro relazioni reciproche, mentre continueranno ad applicare le altre nei rapporti con gli Stati che non aderiscono alla Convenzione stessa.

Il comitato istituito dalla convenzione si è già riunito due volte. La prima riunione si è svolta in Lituania il 16 giugno 1999, tre mesi e mezzo dopo l'entrata in vigore della Convenzione, mentre la seconda sessione si è tenuta in Lettonia il 6 giugno 2001. La Commissione europea, nel luglio dello scorso anno, ha presentato una comunicazione relativa alla cooperazione

con i paesi terzi nel campo dell'istruzione superiore con l'obiettivo di sviluppare risorse umane di qualità elevata nei paesi terzi e nella Comunità attraverso scambi di studenti e di docenti, nonché di provvedere alla promozione da parte dell'Unione europea di centri di eccellenza per lo studio e la formazione per la ricerca scientifica e tecnologica.

Nello scorso febbraio la Commissione ha presentato un programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore ad una serie di paesi del Mediterraneo: Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Autorità palestinese, Siria, Tunisia. Tale lavoro si inquadra nell'ambito del dialogo euro-mediterraneo del quale si sono avuti esempi nella scorsa legislatura con i colloqui promossi dai parlamentari nazionali e, per l'Italia, dalla Camera dei deputati, ad Atene, a Cipro, in Egitto.

Ricordo, infine, sempre per sottolineare l'importanza dell'integrazione culturale, la recente sessione della commissione cultura del Consiglio d'Europa tenutasi lo scorso aprile a Rabat con la partecipazione di parlamentari dei paesi del Maghreb. Auspicio che l'ulteriore passo della convenzione possa essere rappresentato dalla sua estensione a paesi al di fuori dell'area europea per utilizzare la cultura e gli scambi formativi come strumenti per il dialogo con chi è tanto vicino all'Europa eppure, sempre più spesso, viene da noi percepito così lontano.

Molto sinteticamente, signor Presidente, passo ad illustrare il disegno di legge di ratifica approvato dal Senato il 21 marzo 2002 ed avente, appunto, per oggetto la ratifica stessa della convenzione di cui stiamo parlando. Il primo articolo reca, come di consueto, l'autorizzazione alla ratifica ed il relativo ordine di esecuzione della convenzione esposta. Gli articoli da 2 a 5, in particolare, disciplinano le modalità di riconoscimento dei titoli. Per quanto concerne il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento del titolo universitari italiani,

l'articolo 2, correlato alla seconda sezione della convenzione, rimette la competenza all'autonomia delle università e degli istituti di istruzione universitaria, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia. L'articolo 3, correlato alla sezione III, punto 5, della convenzione, dispone che la pronuncia debba intervenire entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda di riconoscimento.

Inoltre, il punto 5 della sezione III della convenzione prevede la facoltà di ricorso da parte del soggetto, in caso di diniego del riconoscimento ovvero nel caso in cui non venga adottata alcuna decisione; tuttavia poiché tali profili non vengono esplicitati nel disegno di legge, essi sono quindi rimandati ad un regolamento di attuazione.

La convenzione va nel senso di altri atti dello stesso tenore ed è conforme alla normativa internazionale; ricordo infatti che la recente riforma degli ordinamenti didattici universitari, di cui il decreto ministeriale n. 509 del 1999 costituisce uno dei capisaldi normativi, annovera tra i suoi scopi quello di avvicinare il sistema italiano di istruzione superiore al modello europeo, delineato dalle dichiarazioni europee della Sorbona e di Bologna. Tali accordi si proponevano di costruire, entro il primo decennio del 2000, uno spazio europeo dell'istruzione superiore, articolato essenzialmente su due cicli o livelli principali di studio e finalizzato a realizzare in primo luogo, attraverso il consolidamento del sistema dei crediti didattici, la mobilità internazionale degli studenti e la libera circolazione dei professionisti, nonché a favorire il riconoscimento internazionale dei titoli di studio.

Per tutto ciò che concerne le disposizioni attuative, regolamentari e di recepimento della convenzione nel nostro ordinamento, rinvio al testo del disegno di legge e alle preziose e documentate precisazioni fornite, in sede di illustrazione del provvedimento in Commissione, dall'onorevole Angela Napoli.

Mi preme in questa sede soltanto aggiungere che le disposizioni del disegno di legge di ratifica della convenzione non

presentano profili di incompatibilità con il diritto comunitario, atteso che si tratta di estendere ai cittadini delle parti contraenti — pertanto anche ai paesi non membri dell'Unione europea — la disciplina del riconoscimento dei titoli universitari stranieri, anche ai fini professionali, così come avviene nel diritto comunitario in applicazione del sistema delle direttive.

Il recepimento della convenzione nel nostro ordinamento intende favorire, mediante modalità di riconoscimento, sia dei periodi sia dei titoli di studio di accesso all'università, disciplinate in modo uniforme, la diffusione delle informazioni relative all'organizzazione dei sistemi universitari nei vari Stati e intende, altresì, stabilire codici di comportamento analoghi, rispetto al riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio conseguiti all'estero, basati sul principio della non discriminazione, sul principio di certezza dei tempi di decisione e su quello di motivazione delle decisioni assunte. Dall'attuazione di tale convenzione potrà derivare una maggiore mobilità dei diplomati, degli studenti universitari e dei laureati delle parti contraenti. Non vi è chi non veda come tutto ciò sia più che sufficiente per esprimere una valutazione ampiamente positiva — come del resto si è già manifestato in Commissione — del provvedimento in esame e per chiedere una sua rapida conversione in legge, visto il ritardo accumulato dall'Italia in questa materia.

Concludo informando i colleghi che i pareri espressi dalle Commissioni sono stati tutti positivi; aggiungo che il parere della XI Commissione lavoro (che è stato naturalmente favorevole) è stato espresso con le seguenti due osservazioni. La prima, relativa all'articolo 3, che disciplina le modalità di riconoscimento, da parte delle università e degli istituti di istruzione universitaria, degli studi svolti all'estero, suggerisce che sarebbe opportuno prevedere l'obbligo di motivare il diniego del riconoscimento richiesto; la seconda osservazione, sempre al medesimo articolo 3, sostiene che sarebbe opportuno abbreviare il termine per l'accoglimento o il diniego della domanda di riconoscimento dei titoli,

in modo da favorire un maggiore impulso alla mobilità nel campo dell'istruzione europea.

Concludo dicendo che sollecito i colleghi a presentare in merito un ordine del giorno, che il relatore intende appoggiare e che mi auguro il Governo possa accogliere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARGHERITA BONIVER, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Grazie Presidente. Vorrei subito ringraziare il relatore Malgieri per l'ampia e documentatissima relazione per la ratifica di questa convenzione, che intende veramente colmare un ritardo colpevole da parte del nostro paese, accumulatosi in questi cinque anni.

Onorevole Malgieri, non ho molto da aggiungere alla sua relazione, salvo sottolineare, ancora una volta, l'importanza di questa convenzione che sancisce, in modo molto solenne, il diritto all'istruzione come diritto primario della persona e che, attraverso la sua diversa articolazione, mira in sostanza alla progressiva creazione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore che dovrà facilitare al suo interno la comparabilità e il mutuo riconoscimento di percorsi e prodotti formativi, favorendo a livello continentale una più elevata competitività dei laureati europei sul mercato mondiale.

Quindi, è con queste succinte dichiarazioni che il Governo auspica una rapida approvazione del presente provvedimento, preannunciando la disponibilità ad accettare l'ordine del giorno al quale il relatore ha testé accennato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rusconi. Ne ha facoltà.

ANTONIO RUSCONI. Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, vorrei svolgere alcune brevi considerazioni riservandomi di ampliarle al momento delle dichiarazioni di voto.

Si tratta di un provvedimento al quale il gruppo della Margherita – a cui appartengo – guarda con particolare interesse e condivisione, come peraltro già anticipato in Commissione. Infatti, questo disegno di legge conclude l'iter parlamentare e ratifica atti fortemente voluti dal centrosinistra nell'ultima legislatura, vale a dire la convenzione adottata a Lisbona l'11 aprile del 1997 e firmata dall'Italia il 24 luglio dello stesso anno con l'adesione di 28 paesi.

Parliamo di uno strumento fondamentale per la piena attuazione anche della riforma universitaria e con l'obiettivo di avvicinare e misurare il sistema di istruzione superiore italiano al modello europeo. Ci si augura, dunque, che questo dibattito rappresenti uno stimolo per il Governo, al fine di dimostrare di credere maggiormente e di destinare risorse più adeguate alla scuola italiana, affinché appaia, anche in questo, un po' europea. Penso ai dati preoccupanti che ci giungono, proprio in questi giorni, sull'esame di Stato.

Infine, con questo provvedimento riaffermiamo – sul quale, come ho anticipato, esprimeremo voto favorevole – l'incompiutezza del disegno europeo e l'impegno a completarlo anche e non solo con questo disegno di legge, al quale dunque attribuiamo un importante valore politico e culturale.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Alberta De Simone. Ne ha facoltà.

ALBERTA DE SIMONE. Signor Presidente, come è stato rilevato, l'Italia giunge in ritardo all'approvazione della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore.

La convenzione fu adottata a Lisbona l'11 aprile del 1997, fu elaborata dal Consiglio europeo e dall'UNESCO ed è entrata in vigore a livello internazionale il 1° febbraio 1999. Tale documento si basa su alcuni cardini, che citerò solo per sommi capi, visto che il relatore ha svolto una relazione molto dettagliata.

Il primo aspetto è quello relativo all'importanza fondamentale del diritto all'istruzione, tutelata e riconosciuta nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Cos'è l'uomo se non ha questa istruzione che gli consente di muoversi ed agire nella società e rispetto agli altri?

Il secondo aspetto riguarda il ruolo dell'istruzione per promuovere la pace, la tolleranza, la comprensione reciproca tra i popoli.

Quindi, gli obiettivi cui è finalizzata l'istruzione mi sembrano quanto mai urgenti, tanto più nel clima di nuova tensione, di nuove paure e di nuova diffidenza che si è creato all'indomani dell'11 settembre, con l'azione del terrorismo internazionale.

La convenzione di Lisbona, con la quale sono state assorbite tutte le convenzioni preesistenti, che — lo ricordiamo — erano sei, si configura come una sorta di testo unico riassuntivo e valido per la bellezza di 28 paesi, come ricordava il collega del gruppo della Margherita prima di me: si tratta dei paesi della regione europea, di tutti i paesi dell'UNESCO, con l'aggiunta di Stati Uniti, Canada ed Australia. Noi riteniamo che la convenzione di Lisbona sia una tappa importantissima, significativa e decisiva e che l'integrazione culturale sia il presupposto dell'integrazione economica e politica.

Qual è il cuore di questo provvedimento e della Convenzione di Lisbona, cui esso si richiama? Favorire le sinergie, la reciprocità, l'autonomia e la responsabilità di governi, di parlamenti, di istituzioni accademiche e culturali. A mio parere, il cuore sta in questo: come indicato esplicitamente, il riconoscimento delle conoscenze oggettive e delle capacità delle persone interessate, sia al fine di proseguire gli studi superiori nelle accademie sia al fine di esercitare la propria professionalità, entrando nel mercato del lavoro, avviene senza discriminazione alcuna, né di sesso né di religione né di cultura né di appartenenza etnica. Questo è un elemento di valore, a mio parere richiamato e rafforzato dalla settima sezione — se non sbaglio — della convenzione, che garantisce

tale riconoscimento, alla stessa stregua, ai rifugiati politici, ai profughi e alle persone che versano in condizioni tali da non poter ottenere, anche quando esista, l'atto ufficiale del proprio titolo di studio dal paese in cui è stato conseguito. Si tratta, infatti, di esiliati o di rifugiati politici. In questo caso, è prevista la possibilità di procedure particolari per consentire ugualmente il riconoscimento dei titoli di studio sia al fine del prosieguo degli studi sia al fine dell'esercizio della professionalità.

Trovo che questo provvedimento di ratifica sia un fattore di straordinaria civiltà umana e, anzi, di progresso e rappresenti un passo in avanti verso altri livelli. A questo proposito, vorrei richiamare la legge sull'immigrazione che già conteneva un principio simile, quando sanciva che nessuna differenza può essere fatta in Italia tra il lavoratore straniero ed il lavoratore italiano per quanto riguarda l'accesso alle istituzioni culturali o l'esercizio della propria professionalità.

Mi sono soffermata sugli elementi di valore e di principio piuttosto che sugli aspetti tecnici, per i quali mi richiamo alla dettagliata relazione svolta dall'onorevole Malgieri. Per le ragioni esposte, credo si debba compiere un'accelerazione: stiamo arrivando con molto ritardo all'approvazione della legge che recepisce nell'ordinamento italiano i principi della Convenzione di Lisbona. Il provvedimento in esame prevede un termine di 90 giorni per l'accoglimento del titolo di studio: è già stato predisposto un ordine del giorno in cui si chiede di abbreviare il termine. Mi unisco alla richiesta, perché nessuno si sente di modificare il testo, inviandolo nuovamente al Senato, visto il colossale ritardo in cui siamo.

Dunque, va bene un ordine del giorno in cui si dica, in modo perentorio, che noi siamo a favore di un accorciamento dei tempi. Ma io vorrei aggiungere che anche nell'articolato che ci viene proposto si rinvia a una circolare ministeriale che dovrà definire nel dettaglio quella questione e alla nomina del centro di informazione che dovrà avvenire da parte del Ministero dell'istruzione, sentito il Mini-

stero degli esteri, con i tre esperti. Ci sono una serie di procedure attuative, anche di tipo tecnico, che rischiano di far perdere ulteriore tempo e per le quali raccomanderei al Governo il massimo della celerità per recuperare il tempo perduto.

Infine, sempre citando il collega della Margherita Rusconi, che chiedeva più risorse per la scuola italiana, credo che ciò significa e vuole significare, almeno nella mia convinzione politica, più amore per la cultura italiana. Questo è forse un punto sul quale, signor Presidente, spesso non facciamo attenzione, perché integrazione non significa sottovalutazione del proprio patrimonio culturale. In questo senso, mi piace ricordare che la lingua e la cultura italiana vengono studiate in tutto il mondo, perché nessuno ha la nostra poesia e le nostre opere — cito per esempio il melodramma — e che la comprensione della lirica o della musica classica richiede la conoscenza della lingua e della cultura italiana. Quindi, questa integrazione, a cui sono assolutamente favorevole, perché è una necessità storica, rispetto alla quale siamo in ritardo e che in ogni caso deve avvenire, non è in contraddizione con l'amore per quello che la cultura italiana ha prodotto e che è giusto che gli altri paesi la conoscano, come è giusto che noi conosciamo il meglio della cultura degli altri paesi.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche del relatore per la III Commissione e del Governo — A.C. 2556)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la III Commissione, onorevole Malgieri.

GENNARO MALGIERI, *Relatore per la III Commissione*. Signor Presidente, vorrei intanto rassicurare l'onorevole De Simone sul fatto che l'amore che lei porta alla cultura italiana è, al mio pari, l'amore che portiamo anche noi. Credo che l'impegno

di promuovere nelle forme migliori e più efficaci la diffusione della cultura, della lingua, della scienza e della tradizione italiana ci unisca tutti. Anche per questo, l'integrazione a cui mi sono rifatto nella mia relazione credo che vada nel senso in cui l'ha interpretata la stessa convenzione.

Ringrazio l'onorevole De Simone e anche l'onorevole Rusconi per i contributi assai interessanti che hanno portato a questa discussione. Come loro, ritengo che il cuore della convenzione sia davvero l'avvicinamento dei popoli attraverso la cultura, la conoscenza e, quindi, la circolazione delle idee. Rispetto a questo obiettivo, tutti gli altri — politici, economici e sociali — mi appaiono secondari, non nel senso che non sono altrettanto importanti, ma che non hanno assolutamente fondamento se mancano di un presupposto culturale che li giustifichi e li animi.

Quindi, sono assolutamente d'accordo con loro, così come sono d'accordo con l'onorevole Alberta De Simone sul fatto che bisogna in qualche modo accelerare le procedure attuative — per come il Governo, mi pare, si sia impegnato a fare, tanto in Commissione, quanto questa sera in aula — per colmare il ritardo colpevole che tutti quanti noi ammettiamo. Si tratta di un provvedimento, come dicevo, importante e complesso, ma il fatto di avere su questo una unanimità di consensi da parte dell'Assemblea ci sembra estremamente positivo e da sottolineare con grande soddisfazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

MARGHERITA BONIVER, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, intervengo soltanto per aggiungere, anch'io come il relatore, un ringraziamento, oltre allo spirito, anche alla sostanza dei commenti che sono stati fatti dall'onorevole Rusconi e soprattutto dall'onorevole Alberta de Simone, e per impegnare il Governo, ancora una volta, nel dire che non saranno tollerati ulteriori ritardi nella ratifica di questa importantissima convenzione.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge costituzionale: Modifica dell'articolo 51 della Costituzione (approvato dalla Camera e dal Senato in prima deliberazione) (1583-B) (ore 18,43).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge costituzionale, già approvato dalla Camera e dal Senato in prima deliberazione: Modifica dell'articolo 51 della Costituzione.

La ripartizione del tempo riservato alla discussione sulle linee generali è pubblicata in calce al vigente calendario dei lavori (*vedi resoconto stenografico della seduta del 27 giugno 2002*).

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 1583-B)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.

Il relatore, onorevole Montecchi, ha facoltà di svolgere la relazione.

ELENA MONTECCHI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è con soddisfazione che mi accingo a presentare la breve relazione a questo progetto di legge costituzionale già approvato dalla Camera e dal Senato. Molte sono state le ragioni e le argomentazioni che, a partire dalla scorsa legislatura, hanno dato vita ad un dibattito ricco e vivace, attento a tutte le possibili implicazioni teorico-giuridiche presenti ogni qualvolta si modifica la Carta costituzionale e, particolarmente delicate, qualora si affrontino temi come quello della rappresentanza politica. Il dibattito si è mostrato accorto e sensibile rispetto ai dati della realtà e alle esigenze che la stessa società civile andava mani-

festando con sempre maggior forza e vigore, stimolando così un'attenta riflessione da parte nostra su questo tema.

In questo contesto ho avuto modo di apprezzare i molteplici contributi al dibattito che sono pervenuti ai noi sin dalla XIII legislatura e la discussione che si è da poco svolta al Senato, seguita da un voto d'aula, che confermando il testo di modifica già approvato dalla Camera, ha così permesso il rapido proseguimento dell'iter legislativo.

Ringrazio per il lavoro svolto la relatrice al Senato, la quale, nella sua relazione, ha opportunamente ricordato come lo stesso Parlamento europeo, sin dal 1988, aveva espresso con una risoluzione la preoccupazione per il fatto che in molte democrazie liberali le donne non sono rappresentate in proporzione né al loro numero né alla loro formazione ed esperienza professionale. Certo, un *deficit* di democrazia non solo italiano, ma che nel nostro paese ha assunto proporzioni allarmanti. La stessa Francia, del resto, in una situazione non dissimile dalla nostra, fin dal 1999 ha intrapreso la via della modifica costituzionale, aprendo così la strada ad interventi legislativi tesi a favorire un'inversione di tendenza. Certo, i primi dati delle recenti elezioni legislative francesi non sembrano esaltanti: in numeri assoluti, risultano elette solo otto donne in più rispetto alla precedente legislatura, pari all'12,1 per cento circa dell'Assemblea nazionale. Eppure, questo dato va letto con cautela; nei mesi passati si è molto discusso del rischio che una riforma attinente alla formazione della rappresentanza politica potesse, in qualche modo, spingere per una predeterminazione dei risultati. I dati francesi dimostrano, non solo come ciò non sia vero, ma che la strada per raggiungere una rappresentanza effettiva di uomini e donne sia ancora molto lunga.

Quello che oggi stiamo compiendo è solo un primo passo per far sì che, attraverso la modifica costituzionale, altri strumenti legislativi e non legislativi possano in futuro essere approntati al fine di stimolare e favorire una vera inversione di

tendenza. Un passo necessario sotto il profilo simbolico perché manifesta la consapevolezza, da parte di questo Parlamento, della gravità della situazione attuale e dell'assoluta inadeguatezza di questa rappresentanza a garantire un corretto funzionamento delle istituzioni democratiche. Un passo ancor più necessario sotto il profilo concreto perché sarà finalmente consentita e costituzionalmente garantita l'adozione di tutti i possibili strumenti capaci di rimuovere quegli ostacoli che, di fatto, impediscono o scoraggiano l'accesso delle donne alla politica ponendole, di fatto, in una condizione di non parità.

In molti degli interventi sia alla Camera sia al Senato, a partire da quelli del ministro per le pari opportunità, onorevole Prestigiacomo, è stata ribadita non solo la necessità di questa modifica, ma anche l'urgenza, considerato che il tasso di partecipazione femminile alla vita politico istituzionale nel nostro paese è così basso da far pensare ad una vera e propria emergenza democratica (solo il 9,8 per cento alla Camera ed il 7,7 per cento al Senato). Al Senato, la senatrice Pagano, così come l'onorevole Boato in quest'aula, hanno ricordato, ad esempio, come l'Italia sia solo al sessantanovesimo posto come percentuale di donne elette in Parlamento; tale dato risulta sconcertante se confrontato non solo con quello di alcune democrazie del nord Europa, ma soprattutto con quello di paesi a giovane democrazia come la Romania o lo Zimbabwe.

Nel complesso dibattito che si è svolto nei due rami del Parlamento, è stato più volte sottolineato il pregio di una formulazione elastica e flessibile che non irrigidisca eccessivamente il dettato costituzionale, ma possa aprire la strada al più ampio ventaglio possibile di provvedimenti per fronteggiare quella che in molti consideriamo ormai una vera e propria crisi della politica e della rappresentanza.

Sono state, inoltre, affrontate e discusse le implicazioni inerenti alla nuova formulazione dell'articolo 117 della Costituzione o alla controversa sentenza n. 422 del 1995, così come è stata esaminata e di-

scussa anche la precedente formulazione prevista in sede di Commissione bicamerale del 1997.

È del tutto evidente che sarebbe impossibile dar conto, in modo esaustivo, in questa sede della ricchezza della discussione che si è svolta nell'arco di due legislature nei due rami del Parlamento nonché della complessità delle problematiche politiche e giuridiche affrontate. Molte e diverse sono state, infatti, le ragioni argomentate a sostegno della modifica dell'articolo 51 della Costituzione. Tra quelle però che anch'io ho più volte richiamato durante la prima lettura del disegno di legge in esame ve ne è almeno una che merita di essere ricordata e che, forse, più di ogni altra ha rappresentato una spinta significativa per una modifica dell'articolo 51. Essa attiene al carattere incompiuto della nostra democrazia rappresentativa, caratterizzata ancora oggi, a distanza di più di cinquant'anni dall'entrata in vigore della nostra Costituzione, da una preponderante presenza maschile e, soprattutto, da dati, di anno in anno sempre più allarmanti, sulla scarsa partecipazione delle donne alla vita pubblica.

L'uguaglianza formale tra i sessi, garantita dal fatto che l'attuale formulazione dell'articolo 51 della Costituzione sancisce che tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possano accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizione di eguaglianza, ha per molti anni svolto l'importante funzione di impedire discriminazioni formali rispetto all'accesso da parte delle donne alla vita politica e agli uffici pubblici. Eppure, proprio la constatazione di una difficoltà crescente, dovuta a ragioni di ordine culturale, politico, economico e sociale che rendono l'accesso alla vita politica da parte delle donne particolarmente difficile e spesso gravoso dal punto di vista economico familiare e personale, ci ha convinti della profonda necessità di modificare quell'articolo della Costituzione. Con questa modifica, che ci auguriamo giunga a compimento al più presto, vogliamo completare il dettato costituzionale, realizzando, anche nel campo dei diritti politici, quell'uguaglianza delle

opportunità e delle condizioni di partenza che l'articolo 3 della nostra Costituzione impone già per i diritti economici e sociali.

La nuova formulazione dell'articolo 51 della Costituzione crea, infatti, la copertura costituzionale per successivi interventi di carattere legislativo e non, tesi a colmare il deficit democratico che permane nella nostra democrazia, a correggere cioè quegli squilibri della rappresentanza che, di fatto, rendono la nostra democrazia sostanzialmente incompiuta. Ho già affermato in altre occasioni, infatti, che, se le democrazie saranno capaci di aprirsi, di diventare inclusive, esprimendo compiutamente anche la rappresentanza di chi è escluso, potranno rigenerarsi e mantenersi vitali, valorizzando differenze e specificità proprie delle società moderne e prima tra queste la differenza di genere.

Se i dati riportati sono, infatti, sintomo di una crisi della politica e, dunque, di una crisi di fiducia e di rappresentanza delle istituzioni, diventa indispensabile giungere al voto della riforma per contribuire a superare tale situazione che ci indebolisce.

Per questo mi auguro che questo progetto di legge costituzionale sia approvato in tempi rapidi, sia in quest'aula sia al Senato, aprendo così finalmente la strada ad una auspicata e salutare inversione di tendenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, Ministro per le pari opportunità. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Luciano Dussin, iscritto a parlare: s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Mazzuca Poggiolini. Ne ha facoltà.

CARLA MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, come meglio ha richiamato l'onorevole relatrice, di cui ho apprezzato ancora una volta la notevole profondità d'analisi e la competenza e che pubblicamente vorrei ringraziare per il

lavoro svolto, sono già state svolte diverse questioni nei due diversi passaggi parlamentari di questo disegno di legge di revisione costituzionale.

Mi limiterò pertanto a soffermarmi su due elementi che probabilmente saranno affrontati successivamente, ma che adesso è il caso di richiamare. Con questa proposta di riforma, — è già stato detto — si completa il disegno costituzionale previsto nell'articolo 3 della Costituzione e al contempo si cerca di andare incontro ad un'esigenza di riequilibrio della rappresentanza che è parte fondante di una democrazia compiuta.

Vorrei porre in evidenza che l'approvazione della modifica dell'articolo 51 della Costituzione, oltre alla sostanziale possibilità di approvare gli appositi provvedimenti che consentano di realizzare concretamente le pari opportunità fra uomini e donne, rappresenta un forte elemento di raccordo delle istituzioni con la società civile, in particolare con la parte femminile di questa società. Ciò avviene in un momento molto difficile, in cui è stato appena approvato — naturalmente io non l'ho fatto —, nell'ambito della cosiddetta « riforma Frattini », un articolo, la cui applicazione induce a prevedere momenti difficili per quelli che sono gli organismi di parità che pure hanno avuto nel passato, ed hanno ancora, un notevole ruolo nello svolgimento di studi, approfondimenti e pressioni, portando oggi in Parlamento a discutere, e successivamente ad approvare, la riforma dell'articolo 51 Costituzione.

Questo colloquio con la società civile è qualcosa di estremamente prezioso, specialmente in una società di donne e di associazioni femminili; attraverso tali associazioni si riesce a cogliere la grandissima ricchezza, non dovuta soltanto alla differenza di genere, ma anche alla diversità di punti di vista che tante donne, presenti in tante associazioni, istituzioni e realtà, rappresentano, in un trasversalismo che non è da intendersi in senso deteriore, ma che costituisce invece una ricchezza e favorisce una pluralità di culture e di approfondimenti che soltanto in organismi che non siano fortemente connotati dal

peso di una maggioranza di Governo, in quel momento al potere, si possono esprimere. Abbiamo oggi un Governo di centrodestra, — nella scorsa legislatura abbiamo avuto invece il Governo dell'Ulivo e mi auguro che quello prossimo sia ancora un Governo dell'ulivo — e mi auguro vi siano sempre organismi che possano essere rappresentativi realmente di questo pluralismo e non connotati da un eccessivo peso di una maggioranza di Governo.

A tali organismi noi dobbiamo molto e, in particolare, in passato, dobbiamo ciò che ha costituito in un certo senso l'aspetto prodromico di questa vicenda, ovvero quella legge che nel 1993 consentì l'alternanza tra uomo e donna e che nel 1995 la Corte costituzionale, la cui composizione era tutta maschile, volle cassare, dichiarando illegittima. Feci allora parte di quegli organismi e vi furono, vi sono state e vi saranno sempre, spero, donne coraggiose che riescono a portare avanti un discorso che sicuramente non è molto apprezzato dalla parte politica maschile, anche se poi in quest'aula ma anche al Senato, una amplissima maggioranza ha approvato la modifica dell'articolo 51 della Costituzione.

Vorrei svolgere un approfondimento su un secondo punto, quello relativo agli appositi provvedimenti. Certo, bisogna innanzitutto approvare questa riforma — tutti i nostri sforzi in questo momento vanno in tale direzione — e bisogna farlo in tempi brevi, come diceva giustamente la relatrice Montecchi.

Sugli appositi provvedimenti già da tempo si sta ragionando con molta cura, a cominciare da quelli che riguardano i media. A me non dispiace che, in un passato non molto lontano, l'attuale presidente della RAI, quando presiedeva la Corte costituzionale, durante un'audizione relativa a questo argomento, da costituzionalista, abbia egli stesso sottolineato con forza quelle che erano, sono state e sono le carenze della televisione pubblica e degli altri mezzi di informazione pubblici (anche la radio) rispetto alle pari opportunità di conoscenza e al fine di porre in evidenza il valore delle candida-

ture femminili. Mi auguro che questo possa facilitare in un prossimo futuro anche l'adozione di normative adeguate in tal senso.

Voglio ricordare anche l'importanza di stabilire sanzioni più adeguate e, quindi, di dare « gambe » per camminare a quell'articolo della legge elettorale che finalizza una quota del finanziamento pubblico dei partiti — il 5 per cento — ad iniziative che sostengano e valorizzino l'impegno delle donne in politica e, quindi, nelle istituzioni. Si tratta di una norma che, senza adeguate sanzioni, di carattere anche amministrativo, non ha funzionato e noi tutte che facciamo parte di differenziate forze politiche, ma molto omogenee da questo punto di vista, sappiamo che questi soldi in realtà non sono stati spesi a tal fine o almeno non in modo totale.

Credo sia molto importante che noi si vada avanti su questa strada anche in rapporto a quello che l'Unione europea, come è stato richiamato, già da vent'anni sta dicendo e continua a ripetere, affinché si raggiunga una partecipazione equilibrata di uomini e donne in tutti i livelli e in tutte le aree della vita pubblica, nelle posizioni decisionali e in tutte le attività politiche, inclusi i processi elettorali. A questo proposito ho richiamato il testo che in un'assemblea dell'Unione europea è stato riportato.

Vorrei concludere dicendo che la Margherita si darà da fare affinché questo provvedimento venga calendarizzato al più presto (già è stato fatto, ma mi riferisco all'aula) e affinché la riforma dell'articolo 51 della Costituzione — come è stata determinata dopo l'ampio dibattito e, per certi versi, lo scontro, dato che qui si parla di appositi provvedimenti per le pari opportunità e non per l'accesso alle pari opportunità (non voglio ricordare ancora quanto è stato già detto sia in Commissione che in quest'aula) — arrivi al più presto ad essere approvata nella necessaria seconda lettura dei due rami del Parlamento, così da diventare legge costituzionale.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Paoletti Tangheroni. Ne ha facoltà.

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI. Signor Presidente, questa legge di modifica costituzionale si situa in un solco tracciato dai paesi europei, i quali spesso si sono trovati, come ricordava la nostra relatrice, nelle condizioni di ricorrere ad una trasformazione delle rispettive carte costituzionali — ultima la Francia — per porsi nelle condizioni di effettuare quelle azioni positive evocate già dalla Conferenza di Nairobi e poi invocate nella Conferenza di Pechino.

Le azioni positive per garantire le pari opportunità tra gli uomini e le donne saranno, nella nostra Costituzione, definite come appositi provvedimenti.

Abbiamo — come parlamentari — tutta la responsabilità delle azioni positive, perché si collocano, nella nostra normativa, a valle dei provvedimenti. Normiamo, dunque, i provvedimenti da approvare. Credo questo sia importantissimo; forse, ciò è sottovalutato, non certamente dalla relatrice, men che meno dalla ministra, ma un po' dai *mass media*. In effetti, le azioni positive, si troveranno a valle dei provvedimenti che saranno qui approvati.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ricordare, in modo esplicito, che non si tratta di preordinare campagne di sensibilizzazione sul tema della parità, ma di prevedere le disposizioni che facilitino e promuovano le campagne di sensibilizzazione o qualsiasi altra azione. Si tratta, dunque, di un momento molto importante per il nostro Parlamento.

La norma modificata assume certamente un alto valore simbolico; un valore molto forte. Ora occorre dare seguito a tale enunciazione. Esiste un quadro entro cui muoversi che qui ripristina quanto era stato bloccato per sette anni dalla pronuncia in materia della Corte costituzionale. Le strade verso l'obiettivo della parità non sono infinite ma tracciate; ora le possiamo percorrere.

Non senza orgoglio, ricordo che il provvedimento al nostro esame, voluto e por-

tato avanti da noi donne (guardato con tanta attenzione fuori di quest'aula), ha avuto una storia esemplare. Di ciò ringrazio, in primo luogo, il ministro Prestigiacomo per il marchio, non tanto di trasversalità, quanto di universalità che ha voluto dare a questa norma, in tutte le fasi del provvedimento.

Voglio ringraziare la relatrice che ha scervrato da ogni sospetto di strumentalizzazione o di polemica la sua trattazione. Credo che, a questo punto — e non è certo poco —, occorra individuare gli appositi provvedimenti e realizzarli.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Amici. Ne ha facoltà.

SESA AMICI. Signor Presidente, faccio mio il giudizio espresso poc'anzi dalla relatrice, onorevole Montecchi, sul grado di soddisfazione che, sin qui, dobbiamo registrare nei due passaggi tra Camera e Senato del provvedimento di modifica costituzionale, e l'auspicio che la conclusione dell'iter avvenga nei tempi più rapidi possibili.

Si tratta di giudizio di soddisfazione che, tuttavia, non può farci velo di una discussione svoltasi, in modo molto ricco, al Senato — come del resto ricca era stata la discussione svoltasi alla Camera —, durante la quale, tuttavia, non sono mancati toni, riflessioni tendenti a interpretare questa norma — che abbiamo voluto inserire in questo contesto, come ha affermato la collega Paoletti — come una norma pleonastica o addirittura come un modo surrettizio di introdurre le quote.

Debbo ricordare che, durante la discussione svoltasi alla Camera, gran parte delle deputate e dei colleghi uomini ha risposto a questo tentativo — che, di fatto, si inserisce in quella linea di pregiudizio che avviene ogni qual volta si parla della rappresentanza e dell'equilibrio della stessa tra uomini e donne — con argomentazioni, non di difesa, non semplicemente di attacco, ma con un grado di consapevolezza straordinaria circa un problema che oggi riguarda, non solo le donne, ma la qualità della democrazia e

della rappresentazione della politica; proprio attraverso questa norma, vogliamo provare a ridurre lo stacco profondissimo che esiste oggi tra il modo di intendere la politica come un mettersi al servizio di un concetto e la rappresentazione concreta della risoluzione degli interessi generali. È un modo, quindi, di intervenire concretamente; è un'idea nuova di una politica amica.

Voglio fare questa premessa perché noi abbiamo invece tenuto un atteggiamento molto importante, cui si fa riferimento — lo voglio ricordare citandola testualmente — nella prima relazione dell'onorevole Montecchi, rispetto alla quale il ministro Prestigiacomo si trovò d'accordo nel corso di un intervento — anche molto appassionato — circa la formulazione da noi adottata. Quella formulazione ha il pregio di inserirsi pienamente nell'equilibrio costituzionale esistente e di permettere una sorta di bilanciamento tra i diversi valori costituzionalmente riconosciuti e protetti.

Dunque, da un lato un rispetto dell'intangibilità dei principi contenuti nella prima parte della Costituzione e, dall'altro, l'estensione dell'uguaglianza sostanziale dall'ambito socioeconomico ai diritti politici, alla rappresentanza. Uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale possono non solo convivere ma trovare anche una sintesi felice grazie alla formulazione da noi individuata: adottare gli appositi provvedimenti.

Intorno al termine « appositi provvedimenti », non sfugge, credo, a nessuno di noi la necessità e l'urgenza che su ciò si possa (al pari del ragionamento che abbiamo posto e della passione con cui abbiamo voluto, grazie anche ai lavori della XIII legislatura, questa modifica) concretamente svolgere una discussione ampia, convergente, tesa sul serio a fare di quegli appositi provvedimenti uno strumento per provare a modificare gli attuali equilibri.

La qualità della democrazia e la bassissima rappresentanza della politica ci portano a dire che, con gli appositi provvedimenti, abbiamo una scommessa da fare. Lo ricordava ancora in questa sede la relatrice Montecchi.

Il voto della Francia, con la sua modifica costituzionale, nelle Assemblee legislative, ci pone oggi una serie di problemi. È del tutto evidente che — non serve un'analisi affrettata nei confronti di una legge che vanta un minimo di attuazione e verifica —, quando all'interno del sistema elettorale francese gran parte dei partiti hanno rifiutato di porre le donne in lista, al punto di essere disposti a pagare la penale, ci troviamo a dover ancora percorrere una lunga strada, che sappia intrecciare e far convivere percorsi culturali, rappresentanza sociale delle donne e messa in discussione di una forza di soggettività politica importante.

Parimenti, ritengo che, in una stagione complessa come quella attuale, con una norma costituzionale e la copertura costituzionale che ci accingiamo, anche in questo caso, ad approvare in tempi veramente rapidi, dovremmo vigilare in vista di un raccordo vero con il titolo V della Costituzione già modificata. Quel titolo V che, oggi, rappresenta l'unico vincolo attraverso il quale gli statuti regionali debbono essere vincolati alla cosiddetta norma della parità di accesso per uomini e donne.

Questo è importante, nella stagione degli statuti regionali che si apre, affinché anche su questo, in assenza della norma costituzionale, in vista del completamento dell'iter, non ci sia una sottovalutazione di una modifica già attuata, che renderebbe molto più difficile e complesso quel cammino. Per ognuna di noi le norme sono punti importanti, ma dietro alla norma ci deve essere la passione, la consapevolezza politica di un percorso che attiene ai partiti, alle associazioni, a quanti in questo momento hanno a cuore il problema del *deficit* di democrazia nelle democrazie europee. Infatti, non può esserci democrazia senza che in questa si abbia il riconoscimento vero del genere e, quindi, di una differenza di genere, che è straordinariamente importante perché eleva la qualità stessa della rappresentanza politica.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 1583-B)**

PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore ed il rappresentante del Governo rinunciano alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Modifica nella composizione di gruppi parlamentari e annunzio della formazione di una componente politica del gruppo misto.

PRESIDENTE. Comunico che, con lettere in data 27 giugno 2002, i deputati Stefano Cusumano, Clemente Mastella, Massimo Ostillio, Luigi Pepe e Antonio Potenza, nonché il deputato Giuseppe Pisicchio, hanno comunicato di essersi dimessi dal gruppo parlamentare Margherita, DL-l'Ulivo e di voler aderire al gruppo Misto, cui risultano pertanto iscritti.

Comunico altresì che è stata autorizzata, nell'ambito del gruppo Misto, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del regolamento, la formazione della componente politica denominata « UDEUR – Popolari per l'Europa », alla quale aderiscono i deputati Cusumano, Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza nonché il deputato Pisicchio, che ne hanno fatto richiesta con lettere in data 27 giugno 2002.

La seduta è sospesa e riprenderà per le comunicazioni dell'esito della Conferenza dei presidenti di gruppo.

La seduta, sospesa alle 19,15, è ripresa alle 19,30.

Annunzio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge, che è assegnato, ai sensi dell'articolo 96-bis,

comma 1, del regolamento, in sede referente, alla II Commissione (Giustizia):

« Conversione in legge del decreto-legge primo luglio 2002, n. 126, recante disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni » (2937) – parere delle Commissioni I e V.

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dall'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, è altresì assegnato al Comitato per la legislazione.

Modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di luglio 2002.

PRESIDENTE. La Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi oggi, ha convenuto che nella seduta dell'Assemblea di mercoledì 3 luglio si svolgano, alle ore 15,15, comunicazioni del Governo sui recenti sviluppi relativi all'omicidio del professor Marco Biagi.

Dopo l'intervento del Presidente del Consiglio, avranno luogo gli interventi dei rappresentanti dei gruppi (per 15 minuti ciascuno; 30 minuti per il gruppo misto). Per l'eventuale dichiarazione di voto è previsto un tempo di cinque minuti per gruppo e di 15 minuti per il gruppo misto.

Non avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

È stato altresì stabilito di inserire nel calendario dei lavori l'esame del disegno di legge n. 2937 – Conversione in legge del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio dei minori e di procedimenti civili davanti al Tribunale per i minorenni (decreto-legge n. 126 del 2002) (da inviare al Senato – scadenza: 30 agosto 2002) presentato oggi alla Camera. 2002) (da inviare al Senato – scadenza: 30 agosto 2002) presentato oggi alla Camera. La discussione sulle linee generali avrà luogo venerdì 12 luglio (antimeridiana ed eventualmente pomeridiana); il seguito dell'esame a partire da lunedì 15 luglio.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 2 luglio 2002, alle 9:

1. — Svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni.

(ore 11)

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE e 2002/4/CE (2427-A).

— *Relatore:* Di Teodoro.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni in materia ambientale (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2033-B).

— *Relatore:* Foti.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza (2843-A).

— *Relatore:* Gazzara.

5. — *Seguito della discussione della mozione Tuccillo ed altri n. 1-00056 concernente la destinazione delle risorse investite dalle fondazioni.*

6. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Australia sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio in Italia, effettuato a Roma il 10 febbraio e l'11 aprile 2000 (Articolo 79, comma 15) (2133).

— *Relatore:* Paoletti Tangheroni.

S. 753 — Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Approvato dal Senato) (Articolo 79, comma 15) (2556-A).

— *Relatori:* Malgieri (per la III Commissione) e Angela Napoli (per la VII Commissione).

7. — *Votazione finale del disegno di legge costituzionale:*

Modifica dell'articolo 51 della Costituzione (Approvato dalla Camera e dal Senato in prima deliberazione) (1583-C).

— *Relatore:* Montecchi.

La seduta termina alle 19,35.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 21,40.

